

- **Condizioni di Assicurazione**
- **Informativa sulla privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza**

SOMMARIO

1. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI:	pag.	3
2. INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA	pag.	15

PAGINA LASCIATA VOLUTAMENTE BIANCA

1. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

UNIBONUS IMPRESA (Tariffa UE5)

ART. 1 OBBLIGHI DELL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Gli obblighi dell'Impresa di Assicurazione risultano esclusivamente dalla Proposta-certificato, dalle presenti Condizioni di Assicurazione, dal Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi, dalla Lettera Contrattuale di Conferma e dalle eventuali Appendici al Contratto, firmate dall'Impresa di Assicurazione stessa. Per tutto quanto non espressamente qui regolato, valgono le norme di legge applicabili.

ART. 2 CONFLITTO DI INTERESSI

AVIVA S.p.A., Impresa di Assicurazione che commercializza il presente Contratto, è controllata da Aviva Italia Holding S.p.A. che detiene una quota di partecipazione del 50 per cento del capitale sociale dell'Impresa di Assicurazione ed è partecipata da AVIVA Italia S.p.A. (1 per cento) e da UniCredit Banca S.p.A. (49 per cento).

AVIVA S.p.A. fa capo al Gruppo Inglese AVIVA Plc.

Il prodotto viene distribuito da UniCredit Banca S.p.A. appartenente al Gruppo UniCredito Italiano.

ART. 3 PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

In caso di decesso dell'Assicurato - in qualsiasi epoca esso avvenga, qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali, senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato stesso **e con i limiti indicati al successivo Art. 4 "LIMITAZIONI DELLA MAGGIORAZIONE PER LA GARANZIA MORTE"** - l'Impresa di Assicurazione corrisponde, ai Beneficiari designati, il Capitale Caso Morte ottenuto come somma dei seguenti due importi:

- controvalore delle quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto dall'Investitore-contraente calcolato moltiplicando il numero delle quote per il valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso, da parte dell'Impresa di Assicurazione;
- la maggiorazione per la Garanzia Morte è ottenuta applicando all'importo indicato al punto a) le percentuali di maggiorazione indicate nella Tabella che segue, determinate in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso:

ETÀ DELL'ASSICURATO ALLA DATA DEL DECESSO (IN ANNI INTERI)	% DI MAGGIORAZIONE
Da 18 a 39 anni	10,00%
Da 40 a 59 anni	4,00%
Da 60 anni e oltre	0,20%

La suddetta maggiorazione non può comunque essere superiore a 10.000,00 Euro.

La prestazione in caso di decesso, potrebbe risultare inferiore alla somma dei versamenti effettuati, sia per effetto, nel corso della durata contrattuale, del deprezzamento delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione, sia per l'applicazione delle spese indicate al successivo Art. 16 "SPESE".

Non esiste inoltre alcun valore minimo garantito dall'Impresa di Assicurazione per la prestazione in caso di decesso.

ART. 4 LIMITAZIONI DELLA MAGGIORAZIONE PER LA GARANZIA MORTE

La maggiorazione per la Garanzia Morte di cui al punto b) del precedente Art. 3 "PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO" non verrà applicata, qualora il decesso dell'Assicurato:

- avvenga entro i primi sei mesi dalla data di decorrenza del contratto;

- b) avvenga entro i primi cinque anni dalla data di decorrenza del contratto e sia dovuto a infezione da HIV sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata;
- c) sia causato da:
- dolo dell'Investitore-contraente o dei Beneficiari;
 - partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
 - partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano;
 - incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
 - suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore del Contratto (data di decorrenza), o trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione del Contratto stesso;
 - stato di ubriachezza nonché uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili.

La limitazione di cui alla lettera a) non verrà applicata qualora il decesso dell'Assicurato sia conseguenza diretta:

- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro - spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- di shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza;
- di infortunio - intendendosi per tale l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso – avvenuto dopo la data di decorrenza.

ART. 5 BONUS INIZIALE

Il Contratto prevede che venga riconosciuto un bonus iniziale:

- in caso di frazionamento annuale del premio: alla data di decorrenza del Contratto;
- in caso di frazionamento mensile del premio: se il contratto è in regola con il pagamento dei premi e se l'Assicurato è in vita, alla prima ricorrenza annuale del Contratto.

Tale bonus, definito in funzione dell'importo del premio ricorrente su base annua, è pari al valore che si ottiene applicando le percentuali, riportate nella Tabella che segue:

- al premio ricorrente;
- all'eventuale differenza tra il premio iniziale e il premio ricorrente.

IMPORTO PREMIO RICORRENTE SU BASE ANNUA	PERCENTUALE DI BONUS INIZIALE	
	PREMIO RICORRENTE	DIFFERENZA TRA PREMIO INIZIALE E PREMIO RICORRENTE
Da Euro 1.200,00 a Euro 7.199,99	3,0%	1%
Da Euro 7.200,00 ed oltre	4,5%	2%

Entrambi gli importi sono diminuiti delle spese in percentuale del 4,75% di cui al successivo Art. 16 "SPESE".

Il bonus comporta una maggiorazione del capitale attraverso il riconoscimento gratuito da parte dell'Impresa di Assicurazione di quote che si determinano dividendo l'importo del bonus, per il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto dall'Investitore-contraente:

- in caso di frazionamento annuale del premio: della data di decorrenza;
- in caso di frazionamento mensile del premio: della prima ricorrenza annuale del Contratto.

ART. 6 BONUS FEDELTA'

Il Contratto prevede che venga riconosciuto un bonus fedeltà, alla fine del terzo e dell'ottavo anno di durata contrattuale.

Tale bonus, definito in funzione degli anni interi trascorsi, è pari al valore che si ottiene applicando le percentuali riportate nella Tabella che segue, al premio ricorrente.

ANNI INTERI TRASCORSI	PERCENTUALE DI BONUS FEDELTA'
3 anni	6%
8 anni	8%

Il bonus comporta una maggiorazione del capitale attraverso il riconoscimento gratuito da parte dell'Impresa di Assicurazione di quote che si determinano dividendo l'importo del bonus, per il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto dall'Investitore-contraente, quale rilevato rispettivamente alla terza e ottava ricorrenza annua.

All'Investitore-contraente non verrà riconosciuto alcun bonus fedeltà qualora, alle ricorrenze sopra indicate:

- il Contratto non risulti in regola con il pagamento dei premi;
- l'Investitore-contraente abbia già richiesto la liquidazione del riscatto totale o parziale del Contratto;
- i Beneficiari abbiano già richiesto la liquidazione del Contratto per avvenuto decesso dell'Assicurato.

ART. 7 DICHIARAZIONI DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni dell'Investitore-contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

Trascorsi sei mesi dalla data di decorrenza del Contratto, questo non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti dell'Investitore-contraente o dell'Assicurato, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede.

ART. 8 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso quando il Contraente ha versato il primo premio – premio iniziale – o la prima rata mensile del premio iniziale – in caso di frazionamento mensile - e unitamente all'Assicurato – se persona diversa – ha sottoscritto la Proposta-Certificato.

ART. 9 DECORRENZA DEL CONTRATTO

Le prestazioni del Contratto decorrono dal secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento, da parte dell'Impresa di Assicurazione, del primo premio - premio iniziale - o della prima rata del premio iniziale – in caso di frazionamento mensile – (data di Conclusione del Contratto)

La data di decorrenza del Contratto viene indicata nella Lettera di Conferma, che viene inviata all'Investitore-contraente.

ART. 10 DIRITTO DI RECESSO

L'Investitore-contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dal momento della conclusione del contratto come disciplinato dall'Art. 8 "CONCLUSIONE DEL CONTRATTO".

L'Investitore-contraente per esercitare il diritto di recesso deve rivolgersi direttamente al Soggetto Incaricato ovvero inviare all'Impresa di Assicurazione una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - contenente gli elementi identificativi della Proposta-certificato – al seguente indirizzo:

AVIVA S.P.A.
VIALE ABRUZZI 94
20131 MILANO.

L'Impresa di Assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, rimborserà:

- qualora la richiesta di recesso pervenga all'Impresa di Assicurazione antecedentemente alla data di decorrenza del contratto il premio versato;
- qualora la richiesta di recesso pervenga all'Impresa di Assicurazione dal giorno della data di decorrenza del contratto il premio versato, maggiorato o diminuito della differenza fra il valore unitario delle quote del secondo giorno di Borsa aperta successivo al ricevimento, da parte dell'Impresa di Assicurazione, della comunicazione di recesso ed il valore unitario delle stesse alla data di decorrenza del Contratto, moltiplicato per il numero delle quote acquisite alla data di decorrenza. l'Impresa di Assicurazione trattiene dall'importo da rimborsare all'Investitore-contraente - a titolo di spesa di emissione del Contratto - una spesa fissa pari a Euro 50,00.

ART. 11 DURATA DEL CONTRATTO E DEL PIANO DI VERSAMENTI

11.1 DURATA DEL CONTRATTO

Il Contratto resta in vigore per tutta la vita dell'Assicurato e si estingue solo nei seguenti casi:

- in caso di esercizio del diritto di recesso;
- in caso di decesso dell'Assicurato;
- in caso di mancato pagamento del premio relativo alla prima annualità qualora, trascorsi dodici mesi dalla data di decorrenza, non siano stati versati, nei successivi sei mesi, tutti i premi arretrati.
- alla richiesta, da parte dell'Investitore-contraente, di risoluzione anticipata del Contratto e di liquidazione del valore di riscatto totale.

11.2 DURATA PAGAMENTO PREMI

La durata del pagamento premi, che non può essere inferiore a 10 anni, è scelta dall'Investitore-contraente ed indicata nella Proposta-certificato.

ART. 12 LIMITI DI ETÀ

Al momento della conclusione del Contratto l'età minima dell'Assicurato è stabilita in 18 anni mentre l'età massima in 75 anni.

ART. 13 PREMIO INIZIALE, PREMIO RICORRENTE E MODALITÀ DI VERSAMENTO

Gli importi del premio iniziale e del premio ricorrente vengono indicati dall'Investitore-contraente all'atto della sottoscrizione della Proposta-certificato, in relazione ai propri obiettivi in termini di prestazioni assicurate.

I premi devono essere versati dall'Investitore-contraente all'Impresa di Assicurazione alla conclusione del Contratto e, successivamente, sempreché l'Assicurato sia in vita, ad ogni ricorrenza annuale o mensile della data di decorrenza, a seconda della periodicità di versamento prescelta.

Alla data di sottoscrizione della Proposta-certificato, in caso di frazionamento annuale del premio, deve essere corrisposto un premio iniziale che può essere pari a:

- 1,5 volte il premio ricorrente;
- 2 volte il premio ricorrente;
- 3 volte il premio ricorrente.

L'importo minimo del premio iniziale in ogni caso è pari a 1.800,00 Euro;

Alla data di sottoscrizione della Proposta-certificato, ed alle rispettive ricorrenze mensili della prima annualità, in caso di frazionamento mensile, devono essere corrisposte le rate mensili del premio iniziale che possono essere pari a:

- 1,5 volte la rata mensile del premio ricorrente;
- 2 volte la rata mensile del premio ricorrente;
- 3 volte la rata mensile del premio ricorrente.

L'importo minimo di ciascuna rata mensile del premio iniziale in ogni caso è pari a 150,00 Euro;

Dalla seconda annualità, alle rispettive ricorrenze annue o mensile devono essere corrisposti premi ricorrenti di importo non inferiori a 1.200,00 Euro annui o 100,00 Euro mensili.

Ad ogni ricorrenza annuale, l'Investitore-contraente ha la facoltà di modificare la frequenza di versamento prescelta inizialmente. Ogni richiesta di modifica deve pervenire all'Impresa di Assicurazione almeno tre mesi prima della ricorrenza annuale attraverso il Soggetto Incaricato.

L'importo del premio ricorrente pattuito non può essere modificato nel corso della durata pagamento premi.

A seguito del pagamento del primo premio o della prima rata di premio – in caso di frazionamento mensile – e dell'avvenuta determinazione del capitale espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto dall'Investitore-contraente, l'Impresa di Assicurazione invierà, entro 7 giorni lavorativi dalla data di decorrenza, a quest'ultimo la **Lettera di Conferma** che contiene le seguenti informazioni:

- il numero di polizza;
- il primo premio corrisposto;
- il premio investito alla data di decorrenza;
- la durata pagamento premi;
- la data di incasso del premio e la data di decorrenza del contratto (che coincide con la data a cui il prezzo delle quote si riferisce);
- relativamente al Fondo Interno Assicurativo prescelto:
 - * il numero delle quote acquistate a fronte del versamento effettuato;
 - * il prezzo (valore unitario) al quale è avvenuto l'acquisto.

A seguito del pagamento dei premi ricorrenti successivi al primo, l'Impresa di Assicurazione invia all'Investitore-contraente alla chiusura di ogni semestre (30 giugno – 31 dicembre) una **Lettera di Conferma Cumulativa** per i premi ricorrenti versati nel semestre che contiene le seguenti informazioni:

- i premi ricorrenti corrisposti;
- la data di investimento di ciascun premio ricorrente (che coincide con la data di valorizzazione);
- i premi investiti alla data di valorizzazione;
- relativamente al Fondo Interno Assicurativo:
 - * il numero delle quote acquistate a fronte dei premi ricorrenti investiti;
 - * il prezzo (valore unitario) al quale è avvenuto l'acquisto.

Il pagamento di ciascuna tipologia di premio deve essere effettuato mediante procedura di addebito sul conto corrente dell'Investitore-contraente, appoggiato presso il Soggetto Incaricato.

Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento sia del premio iniziale che dei premi ricorrenti, fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito.

Ai fini di non ostacolare la prosecuzione del rapporto, in caso di estinzione del conto corrente dell'Investitore-contraente con il Soggetto Incaricato l'Impresa di Assicurazione, provvede ad indicare all'Investitore-contraente le possibili modalità di pagamento dei premi quali ad esempio nuova delega RID o bonifico bancario.

Non è ammessa in nessun caso il pagamento dei premi in contanti.

L'Impresa di Assicurazione trasmette all'Investitore-contraente entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l'**Estratto Conto Annuale** della posizione assicurativa, unitamente all'aggiornamento dei dati storici contenuti nel Prospetto Informativo Parte II, contenente le seguenti informazioni minimali:

- a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell'anno precedente, numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente;
- b) dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nell'anno di riferimento;
- c) numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di sostituzione del Fondo Interno Assicurativo nell'anno di riferimento;
- d) numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell'anno di riferimento;
- e) numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell'anno di riferimento;

- f) bonus iniziale in caso di frazionamento mensile;
- g) bonus fedeltà al 3° ed 8° anno.

ART. 14 DETERMINAZIONE DEL CAPITALE ESPRESSO IN QUOTE

Questo Contratto si distingue dalle forme assicurative tradizionali in quanto il capitale viene espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto dall'Investitore-contraente.

Ai fini della determinazione del numero di quote, vale quanto segue:

- il premio iniziale annuale o la prima rata mensile di premio iniziale vengono:
 - * diminuiti delle spese di cui al successivo Art. 16 "SPESE"; tale importo viene eventualmente maggiorato del bonus iniziale di cui al precedente Art. 5 "BONUS INIZIALE"
 - * diviso per il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto dall'Investitore-contraente, del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di conclusione del Contratto.
- i successivi premi ricorrenti annuali o le rate mensili del premio ricorrente versati dall'Investitore-contraente, vengono:
 - * diminuiti delle spese di cui al successivo Art. 16 "SPESE";
 - * divisi per il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto dall'Investitore-contraente, del primo giorno di Borsa aperta successivo a quello della data di incasso da parte dell'Impresa di Assicurazione. Qualora - per qualunque ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi, l'Impresa di Assicurazione considererà, il valore unitario delle quote del primo giorno di Borsa aperta successivo.

ART. 15 VALORE UNITARIO DELLE QUOTE

Il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi viene determinato giornalmente dall'Impresa di Assicurazione, ai sensi del Regolamento, e pubblicato giornalmente su un quotidiano a diffusione nazionale indicato al punto "E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE - INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI-CONTRAENTI" del Prospetto Informativo Parte I.

L'Impresa di Assicurazione si riserva, previo avviso all'Investitore-contraente, di modificare il giornale su cui è pubblicato il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi.

Nei giorni di calendario in cui - per qualunque ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi, l'Impresa di Assicurazione considererà, ai fini dell'applicazione delle presenti Condizioni di Assicurazione, il valore unitario delle quote quale risultante il primo giorno di Borsa aperta successivo.

ART. 16 SPESE

Su ciascun versamento effettuato dall'Investitore-contraente l'Impresa di Assicurazione trattiene, a titolo di caricamento:

- 1. Spesa fissa:** pari a 24,00 Euro in caso di frazionamento annuale o a 2,00 Euro in caso di frazionamento mensile.
La spesa fissa è trattenuta con frequenza annuale o mensile. Più precisamente sia alla decorrenza del Contratto che ad ogni ricorrenza annua o mensile del Contratto la spesa fissa viene detratta dal premio iniziale annuale o dalla rata mensile del premio iniziale e dal premio ricorrente annuale o dalla rata mensile del premio ricorrente versato;
- 2. Spese in percentuale:** pari al 4,75% e viene calcolato sul premio iniziale annuale o sulla rata mensile del premio iniziale già diminuita della spesa fissa e sul premio ricorrente annuale o sulla rata mensile del premio ricorrente già diminuito della spesa fissa.

ART. 17 SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI PREMI RICORRENTI

L'Investitore-contraente può decidere di sospendere il pagamento dei premi. In questo caso:

- se l'Investitore-contraente decide di sospendere il pagamento dei premi nel corso dei primi 12 mesi dalla data di decorrenza del Contratto e non versa tutte le rate di premio arretrate entro 6 mesi dalla data di sospensione:
 - * i premi già corrisposti restano acquisiti dall'Impresa di Assicurazione;

- * il Contratto si intende annullato;
- * nulla è dovuto all'Investitore-contraente stesso o ad eventuali Beneficiari;
- se l'Investitore-contraente - pagata interamente la prima annualità di premio e trascorsi 12 mesi dalla data di decorrenza del Contratto – decide di sospendere il pagamento dei premi, ha la facoltà di:
 - * riprendere il pagamento dei premi;
 - * ridurre il Contratto;
 - * riscattare il Contratto.

ART. 18 RIPRESA PAGAMENTO PREMI: RIATTIVAZIONE

L'Investitore-contraente può decidere di riprendere il pagamento dei premi:

- se il Contratto è stato sospeso nei primi 12 mesi dalla stipulazione, lo stesso deve essere riattivato entro 6 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata con la corresponsione di tutti i premi arretrati, in caso contrario il Contratto si intende annullato;
- se il Contratto è stato sospeso dopo aver pagato interamente la prima annualità di premio e sono trascorsi almeno 12 mesi dalla data di decorrenza, lo stesso può essere riattivato entro 12 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, in caso contrario il Contratto viene ridotto e non è più possibile la ripresa del pagamento dei premi.

ART. 19 RIDUZIONE

Trascorso un anno dalla data di decorrenza e corrisposta interamente la prima annualità di premio l'Investitore-contraente può decidere di non corrispondere ulteriori premi e richiedere che il Contratto resti in vigore, libero da ulteriori premi, per il capitale ridotto.

Il Contratto viene ridotto qualora sia stata pagata interamente la prima annualità di premio e siano trascorsi 12 mesi dalla prima rata di premio non pagata.

Il capitale ridotto è pari al:

- controvalore delle quote del Fondo Interno Assicurativo, calcolato moltiplicando il valore unitario delle quote del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di riduzione per il numero di quote possedute alla stessa data;
- l'importo così determinato, viene diminuito delle penalità di riduzione indicate nella seguente Tabella che variano in funzione delle annualità di premio interamente corrisposte:

ANNUALITÀ DI PREMIO INTERAMENTE CORRISPOSTE	PENALI DI RIDUZIONE
Entro il 1° anno	Riduzione non prevista
1° annualità	20%
2° annualità	15%
3° annualità	10%
4° annualità	6%
5° annualità	4%
6° annualità	3%
7° annualità e oltre	nessuna

In caso di frazionamento mensile, nella determinazione della percentuale di riduzione da applicare si terrà conto unicamente delle annualità di premio interamente versate.

Dopo che il Contratto è stato ridotto non è più possibile riprendere il pagamento dei premi.

In caso di riduzione il controvalore delle quote potrebbe risultare inferiore alla somma dei versamenti effettuati, sia per effetto, nel corso della durata contrattuale, del deprezzamento delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione, sia per l'applicazione delle spese indicate al precedente Art. 16 "SPESE" sia per le penalità di riduzione.

Non esiste inoltre alcun valore minimo garantito dall'Impresa di Assicurazione per il valore di riduzione.

ART. 20 RISCATTO

Qualora sia stata pagata interamente la prima annualità di premio e sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del Contratto, l'Investitore-contraente può riscuotere, interamente o parzialmente, il valore di riscatto.

Per esercitare il riscatto l'Investitore-contraente deve compilare una richiesta di liquidazione o inviare una comunicazione scritta all'Impresa di Assicurazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale indica la sua decisione di riscattare totalmente o in parte il Contratto come previsto al successivo Art. 24 "PAGAMENTI DELL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE". La richiesta di riscatto è irrevocabile.

l'Impresa di Assicurazione corrisponde all'Investitore-contraente il valore di riscatto - parziale o totale - al netto delle imposte previste per Legge.

In ogni caso, l'Investitore-contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto all'Impresa di Assicurazione la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

RISCATTO TOTALE

Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto dall'Investitore-contraente calcolato moltiplicando il numero di quote per il valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte dell'Impresa di Assicurazione.

L'importo così determinato viene corrisposto per intero qualora siano state interamente versate sei annualità di premio. In caso contrario, il valore di riscatto si ottiene applicando all'importo sopra definito la penale di riscatto, indicata nella seguente tabella, determinata in funzione delle annualità di premio interamente corrisposte:

ANNUALITÀ DI PREMIO INTERAMENTE CORRISPOSTE	PENALI DI RISCATTO
Entro il 1° anno	Riscatto non previsto
1° annualità	20%
2° annualità	15%
3° annualità	10%
4° annualità	6%
5° annualità	4%
6° annualità	3%
7° annualità e oltre	nessuna

Il valore di riscatto viene corrisposto per intero senza l'applicazione delle penalità di riscatto nel caso in cui sia già stata effettuata in precedenza la riduzione del capitale.

In caso di riscatto totale si ha l'estinzione anticipata del contratto.

9 ptRISCATTO PARZIALE

Il valore di riscatto parziale viene determinato con gli stessi criteri previsti per il riscatto totale, fatto salvo l'addebito di un'ulteriore commissione di 20,00 Euro, a condizione che:

- l'importo lordo riscattato risulti non inferiore a 1.500,00 Euro;
- il controvalore del capitale residuo espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo non risulti inferiore a 2.500,00 Euro.

In caso di liquidazione del valore di riscatto parziale il Contratto rimane in vigore per le quote residue.

Il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore alla somma dei versamenti effettuati, sia per effetto, nel corso della durata contrattuale, del deprezzamento delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione, sia per l'applicazione delle spese indicate al precedente Art. 16 "SPESE", sia per l'applicazione delle penalità di riscatto.

Non esiste inoltre alcun valore minimo garantito dall'Impresa di Assicurazione per il valore di riscatto.

ART. 21 PRESTITI

Il presente Contratto non prevede l'erogazione di prestiti.

ART. 22 SOSTITUZIONE DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Trascorsi almeno trenta giorni dalla data di decorrenza del Contratto, l'Investitore-contraente può chiedere al Soggetto Incaricato, la conversione del capitale espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo precedentemente scelto in quote di uno degli altri Fondi Interni Assicurativi tra quelli gestiti dall'Impresa di Assicurazione in relazione al presente Contratto.

Il controvalore della totalità del numero di quote del Fondo Interno Assicurativo precedentemente scelto viene così trasformato in controvalore del numero di quote del nuovo Fondo Interno Assicurativo scelto al momento della richiesta di sostituzione.

La conversione viene effettuata nei termini seguenti:

- viene determinato il controvalore del numero di quote del Fondo Interno Assicurativo precedentemente scelto dall'Investitore-contraente, in base al numero di quote ed al valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento, da parte dell'Impresa di Assicurazione, della comunicazione di conversione;
- detto importo, al netto della spesa fissa stabilita dall'Impresa di Assicurazione pari a 20,00 Euro viene diviso per il valore unitario delle quote del nuovo Fondo Interno Assicurativo, quale rilevato il medesimo giorno. La spesa fissa non si applica nelle prime due sostituzioni.

L'Impresa di Assicurazione invia all'Investitore-contraente una **Lettera di Conferma Sostituzione Fondo**, che informa dell'avvenuta sostituzione del Fondo Interno Assicurativo ed indica per il nuovo e vecchio Fondo:

- il prezzo (valore unitario) e la data alla quale è avvenuto il trasferimento;
- il numero di quote vendute ed acquistate;
- il controvalore del numero delle quote alla data della sostituzione.

ART. 23 OPZIONI CONTRATTUALI – CONVERSIONE DEL VALORE DI RISCATTO IN RENDITA VITALIZIA

Al termine della durata pagamento premi o in epoca successiva, l'Investitore-contraente, ha la possibilità di richiedere di convertire il valore del riscatto totale in una delle seguenti forme di rendita erogabili in modo posticipato:

- a) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l'Assicurato sia in vita;
- b) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi cinque anni o dieci anni e, successivamente, fino a che l'Assicurato sia in vita;
- c) una rendita annua vitalizia, rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa), pagabile fino al decesso dell'Assicurato, e successivamente in misura totale o parziale fino a che sia in vita l'altro soggetto (seconda testa).

La conversione del valore di riscatto in rendita viene concessa a condizione che:

- l'importo della rendita non sia inferiore a 3.000,00 Euro annui;
- l'Assicurato all'epoca della conversione non superi gli 85 anni di età.

L'Impresa di Assicurazione si impegna ad inviare entro trenta giorni dalla data della richiesta di conversione una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili in caso di riscatto, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche che risulteranno in vigore all'epoca della conversione del valore del riscatto in rendita.

L'Investitore-contraente ha 30 giorni di tempo dalla data di ricevimento delle informazioni sulle opzioni per decidere di convertire il valore di riscatto in rendita.

Decorso tale termine le condizioni di conversione decadono automaticamente. In caso di conferma di conversione l'Impresa di Assicurazione si impegna a trasmettere la Scheda Sintetica, la Nota informativa e le Condizioni di Assicurazione relative alle rendite di opzione scelta dall'avente diritto contenente le modalità per la sua rivalutazione annuale.

ART. 24 PAGAMENTI DELL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Per tutti i pagamenti dell'Impresa di Assicurazione debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Le domande di liquidazione, con allegata la documentazione richiesta, devono essere:

- consegnate al Soggetto Incaricato, previa compilazione di una richiesta di liquidazione – indirizzate comunque a AVIVA S.p.A., Viale Abruzzi n. 94, 20131 Milano -;
- inviate a AVIVA S.p.A., Viale Abruzzi n. 94, 20131 Milano – a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - solo nei casi strettamente particolari in cui non si abbia più alcun rapporto diretto con il Soggetto Incaricato.

Le liquidazioni vengono effettuate entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria.

Per data di ricevimento della richiesta si intende:

- la data in cui l'Investitore-contraente consegna la richiesta liquidazione presso il Soggetto Incaricato; oppure
- in caso di invio della richiesta di liquidazione direttamente all'Impresa di Assicurazione la data di ricevimento della raccomandata con ricevuta di ritorno da parte dell'Impresa di Assicurazione.

La richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata, distintamente per tipo di richiesta effettuata, dalla seguente documentazione:

IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

- **certificato di morte dell'Assicurato rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;**
- **certificato medico indicante la causa del decesso;**
- se l'Assicurato (nel caso in cui coincida con l'Investitore-contraente) NON ha lasciato testamento: **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio autenticata**, in cui risulti che egli non ha lasciato testamento e nel quale siano indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l'Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti a cui la legge attribuisca diritti o quote di eredità);
- se l'Assicurato (nel caso in cui coincida con l'Investitore-contraente) HA lasciato testamento: **copia autenticata del testamento e/o verbale di pubblicazione dello stesso ed atto di notorietà** ovvero **dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio autenticata** in cui risulti che il testamento in questione è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato nel quale sono indicati l'elenco dei suoi eredi testamentari e dei suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l'Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti a cui la legge attribuisca diritti o quote di eredità);
- **decreto del Giudice Tutelare** che autorizzi il tutore degli eventuali beneficiari minori o privi della capacità di agire, a riscuotere la somma dovuta, con esonero dell'Impresa di Assicurazione da ogni responsabilità in ordine al pagamento; il decreto può essere consegnato anche in copia autenticata;
- per ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori - qualora essi siano minorenni o privi di capacità di agire - sarà sufficiente compilare una richiesta di liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente appurate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui tale richiesta venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori dovrà inviare all'Impresa di Assicurazione anche la seguente documentazione:

- **copia di un valido documento di identità;**
- **copia del codice fiscale;**
- **dichiarazione sottoscritta da ciascun Beneficiario** con indicati il codice IBAN e l'intestatario del conto corrente bancario.

IN CASO DI RICHIESTA DI RISCATTO

- l'Investitore-contraente dovrà compilare la richiesta di liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui la richiesta di riscatto venga inviata a mezzo posta, l'Investitore-contraente dovrà inviare all'Impresa di Assicurazione anche la seguente documentazione:
 - **copia di un valido documento di identità;**
 - **copia del codice fiscale;**
 - **dichiarazione sottoscritta dall'Investitore-contraente** con indicato codice IBAN e l'intestatario del conto corrente bancario;
- l'Assicurato (se persona diversa dall'Investitore-contraente) al momento della presentazione della richiesta di riscatto da parte dell'Investitore-contraente, dovrà sottoscrivere nella richiesta di liquidazione la propria dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio di tale richiesta a mezzo posta, sarà necessario che l'Investitore-contraente invii unitamente alla richiesta, anche **il certificato di esistenza in vita dell'Assicurato o autocertificazione e copia di un valido documento di identità dell'Assicurato;**
- nel caso di richiesta di riscatto parziale, la modalità di richiesta è la medesima del riscatto totale; l'Investitore-contraente dovrà comunque indicare l'importo che intende riscattare nella richiesta di liquidazione. Solo in caso di invio della richiesta di riscatto parziale a mezzo posta, tale indicazione dovrà essere inviata unitamente alla documentazione indicata in caso di riscatto totale;
- l'Investitore-contraente ha la possibilità di richiedere mediante una comunicazione scritta l'eventuale scelta di opzione di convertire il valore di riscatto in rendita;
- nel caso di scelta di conversione del valore di riscatto in una delle forme previste di rendita annua vitalizia, ogni anno e per tutto il periodo di corresponsione della rendita, l'Assicurato dovrà sottoscrivere, presso il Soggetto Incaricato dove è stato stipulato il Contratto, la propria dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio della richiesta di liquidazione a mezzo posta all'Impresa di Assicurazione, sarà necessario che l'Assicurato invii ogni anno il proprio **certificato di esistenza in vita o autocertificazione.**

L'Impresa di Assicurazione si riserva di chiedere, in tutti i casi, l'ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell'importo spettante.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, l'Impresa di Assicurazione provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione sopraindicata.

Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

ART. 25 BENEFICIARI

La designazione dei Beneficiari fatta dall'Investitore-contraente e riportata nella Proposta-certificato può essere in qualsiasi momento modificata con richiesta dell'Investitore-contraente all'Impresa di Assicurazione, tramite apposita comunicazione da presentare al Soggetto Incaricato oppure mediante disposizione testamentaria nei termini previsti dal Codice Civile.

La designazione beneficiaria non può essere modificata nei seguenti casi:

- dopo che l'Investitore-contraente e i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa di Assicurazione rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso dell'Investitore-contraente, se non con il consenso dei Beneficiari stessi;
- dopo che, verificatosi l'evento, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto all'Impresa di Assicurazione di voler profittare del beneficio.

ART. 26 DUPLICATO DELLA PROPOSTA-CERTIFICATO

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'esemplare della Proposta-certificato dell'Investitore-contraente, lo stesso o gli aventi diritto, possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

ART. 27 TITOLARITÀ DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Fermo restando che i versamenti effettuati dall'Investitore-contraente, al netto delle eventuali spese, sono investiti, convertiti in numero di quote, nei Fondi Interni Assicurativi, resta inteso che la titolarità dei Fondi Interni Assicurativi rimane di proprietà dell'Impresa di Assicurazione.

ART. 28 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

l'Investitore-contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può costituirlo in pegno in favore di un terzo o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando l'Impresa di Assicurazione, dietro comunicazione scritta dell'Investitore-contraente inviata tramite il Soggetto Incaricato o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ne abbia fatto annotazione su apposita Appendice al Contratto.

Nel caso di vincolo, l'operazione di riscatto, ed in generale l'operazione di liquidazione e di variazione contrattuale, richiede l'assenso scritto del vincolatario.

Nel caso di pegno, le operazioni di liquidazione devono essere richieste dal creditore pignoratizio che si sostituisce in tutto e per tutto all'Investitore-contraente cedente, mentre le operazioni di variazione contrattuale devono essere richieste dall'Investitore-contraente con assenso scritto del creditore pignoratizio.

ART. 29 IMPOSTE

Le imposte, presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal Contratto sono a carico dell'Investitore-contraente, dell'Assicurato o dei Beneficiari o degli aventi diritto, secondo le Norme di Legge vigenti.

ART. 30 TRASFORMAZIONE

Il presente Contratto non può, in nessun caso, essere trasformato in altro tipo di Contratto.

ART. 31 ARROTONDAMENTO

Tutti i valori in Euro riportati nel presente Contratto e nelle comunicazioni che l'Impresa di Assicurazione farà all'Investitore-contraente e all'Assicurato ed ai Beneficiari sono indicati con due decimali. L'arrotondamento della seconda cifra avviene con il criterio commerciale, e cioè per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso, se è pari o superiore a 5.

ART. 32 FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Investitore-contraente o delle persone fisiche che intendono far valere i diritti derivanti dal Contratto.

2. INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali l'Impresa di Assicurazione informa gli interessati sull'uso dei loro dati personali e sui loro diritti ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003).

La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraenti e Assicurati).

UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI*

* *Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per l'individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.*

I dati forniti dagli interessati o da altri soggetti che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscono all'azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc., sono utilizzati da AVIVA S.p.A., da Società del Gruppo AVIVA e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:

- dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che gli interessati hanno richiesto,
- ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

La nostra Società chiede, quindi, agli interessati di esprimere il consenso - contenuto nella proposta-certificato di adesione - per il trattamento dei loro dati, strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi dagli stessi richiesti.

Per i servizi e prodotti assicurativi la nostra Società ha necessità di trattare anche dati "sensibili" (art. 4, comma 1, lett. d, del Codice in materia di protezione dei dati personali), in particolare quelli idonei a rilevare lo stato di salute, strettamente strumentali all'erogazione degli stessi - come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri -. Il consenso richiesto riguarda, pertanto, anche tali dati per queste specifiche finalità.

Per tali finalità i dati degli interessati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM), broker assicurativi, Società di Gestione del Risparmio, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP, CIRT, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie quali INPS, INPGI, Forze dell'ordine ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Il consenso degli interessati riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo a:

AVIVA S.p.A. – Viale Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775 447.

Senza tali dati la nostra Società non potrebbe fornire agli interessati i servizi e i prodotti assicurativi richiesti, in tutto o in parte.

Alcuni dati, poi, devono essere comunicati dagli interessati o da terzi per obbligo di legge (lo prevede, ad esempio, la disciplina antiriciclaggio).

MODALITÀ D'USO DEI DATI

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a, della Legge: raccolta, registrazione e organizzazione, elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione, utilizzo, comprese consultazione, comunicazione, conservazione, cancellazione/distru-

zione, sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela.

I dati personali degli interessati sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli stessi i servizi, i prodotti e le informazioni da loro richiesti, anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. L'Impresa di Assicurazione utilizza le medesime modalità anche quando comunica, per tali fini, alcuni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia ed all'estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia ed all'estero.

Per taluni servizi, vengono utilizzati soggetti di fiducia che svolgono, per conto dell'Impresa di Assicurazione, compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Questi soggetti sono diretti collaboratori e svolgono la funzione di "Responsabile" o dell' "incaricato" del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "Titolari" del trattamento stesso. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo AVIVA o della catena distributiva (agenti o altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione sulla vita, consulenti tecnici) ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto dell'Impresa di Assicurazione (legali, medici, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi postali indicate nei plichi postali utilizzati), società di revisione e di consulenza, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, l'Impresa di Assicurazione precisa infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente richiedendolo a:

AVIVA S.p.A. – V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775.447, ove potranno essere conosciute anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

Il consenso espresso dagli interessati, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per la redistribuzione del rischio.

L'Impresa di Assicurazione informa, inoltre, che i dati personali degli interessati non verranno diffusi.

Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati. Inoltre hanno il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (questi diritti sono previsti dall'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali; la cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge, per l'integrazione occorre vantare un interesse, il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi di materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato e, negli altri casi, l'opposizione presuppone sempre un motivo legittimo).

Per l'esercizio dei loro diritti gli interessati possono rivolgersi a:

Servizio Privacy - AVIVA S.p.A. – V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775.447 - fax 02.2775.474 – email privacy_vita@avivaitalia.it

Il Direttore Generale è responsabile del trattamento dei dati personali, per l'Area Industriale Assicurativa.

Aviva S.p.A.

V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano

www.avivaitalia.it

Tel. +39 02 2775.1

Fax +39 02 2775.204



Aviva S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18240 del 28/07/1989 (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/08/1989) Capitale Sociale Euro 429.713.613,12 (i.v.) R.E.A. di Milano 1284961 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09269930153 Sede legale e sede sociale in Italia Viale Abruzzi 94 20131 Milano Società soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A.

**Offerta pubblica di sottoscrizione di UNIBONUS IMPRESA,
prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked.**

Il presente Prospetto Informativo completo si compone delle seguenti parti:

- **Scheda sintetica;**
- **Parte I – Informazioni sull'investimento e sulle coperture assicurative;**
- **Parte II – Illustrazione dei dati storici di rischio-rendimento;
dell'investimento finanziario;**
- **Parte III – Altre informazioni.**

Il presente Prospetto Informativo è stato depositato in CONSOB in data 31 ottobre 2007 ed è valido dal 1° novembre 2007.

Il Prospetto Informativo è volto ad illustrare all'Investitore-Contraente le principali caratteristiche del prodotto offerto.

La Scheda sintetica, la Parte I e la Parte II del Prospetto informativo devono essere consegnate all'Investitore-Contraente, unitamente alle Condizioni di Contratto, prima della sottoscrizione del modulo di Proposta.

Per informazioni più dettagliate si raccomanda la lettura della Parte III del Prospetto Informativo che deve essere consegnata gratuitamente su richiesta dell'Investitore-Contraente.

Il Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità del prodotto proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

La presente Scheda sintetica è stata depositata in CONSOB il 31 ottobre 2007 ed è valida a partire dal 1° novembre 2007.

SCHEDA SINTETICA

Scheda sintetica relativa a **UNIBONUS IMPRESA (Tariffa UE5)**, prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked offerto da **Aviva S.p.A. Compagnia del Gruppo Aviva Plc** (di seguito Gruppo Aviva).

La presente Scheda sintetica deve essere letta congiuntamente con la Parte I e la Parte II del Prospetto informativo.

LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO							
STRUTTURA	<p>Il Contratto UNIBONUS IMPRESA appartiene alla tipologia di assicurazioni sulla vita di tipo "Unit Linked" e consente, mediante il versamento di premi ricorrenti, di costituire nel tempo un capitale il cui ammontare dipende dall'andamento delle attività finanziarie di cui le quote acquistate mediante i suddetti versamenti sono rappresentazione. Al momento della conclusione del Contratto, l'investitore-contraente sceglie il Fondo Interno Assicurativo in cui intende destinare i suoi versamenti sulla base della propria propensione al rischio e delle aspettative di rendimento.</p> <p>Tale scelta iniziale può in ogni caso essere modificata anche più volte nel corso della durata contrattuale, anche a seconda della propria disponibilità economica.</p> <p>Il prodotto prevede il riconoscimento di un bonus iniziale e di un bonus fedeltà.</p> <p>Il bonus iniziale viene calcolato sul premio relativo alla prima annualità versato dall'investitore-contraente, in funzione dell'importo del premio stesso così come indicato alla successiva sezione "PREMIO" della presente Scheda sintetica.</p> <p>Il bonus fedeltà viene riconosciuto alla 3°-8° ricorrenza annua del Contratto solo se il Contratto è in regola con il pagamento dei premi. Il bonus fedeltà, è pari al valore che si ottiene applicando le percentuali riportate nella Tabella che segue al premio ricorrente:</p> <table border="1"><thead><tr><th>ANNI INTERI TRASCORSI</th><th>% BONUS FEDELTA'</th></tr></thead><tbody><tr><td>3 anni</td><td>6%</td></tr><tr><td>8 anni</td><td>8%</td></tr></tbody></table> <p>Il Contratto prevede inoltre una copertura assicurativa in caso di decesso dell'Assicurato che consiste nella liquidazione ai Beneficiari di un Capitale Caso Morte, pari al controvalore delle quote possedute al momento del decesso dell'Assicurato maggiorato di una percentuale variabile in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso.</p> <p>L'Investitore-contraente ha la possibilità di richiedere la conversione del valore del riscatto in una delle forme di rendita previste dal Contratto.</p>	ANNI INTERI TRASCORSI	% BONUS FEDELTA'	3 anni	6%	8 anni	8%
ANNI INTERI TRASCORSI	% BONUS FEDELTA'						
3 anni	6%						
8 anni	8%						
DURATA	La durata del Contratto è vitalizia, vale a dire coincide con la vita dell'Assicurato.						

PREMIO	<p>Il Contratto è a premi ricorrenti. L'importo del premio pattuito non può essere variato in corso di Contratto.</p> <p>L'importo minimo del premio ricorrente è pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a Euro 1.200,00 in caso di frazionamento annuale; - a Euro 100,00 in caso di frazionamento mensile. <p>La durata pagamento premi non può essere inferiore a 10 anni.</p> <p>I premi corrisposti dall'Investitore-contraente, al netto dei relativi costi, verranno impiegati in quote di un Fondo Interno Assicurativo dell'Impresa di Assicurazione e costituiscono il capitale investito.</p> <p>Di seguito viene riportata in percentuale la scomposizione del premio versato:</p> <table border="1" data-bbox="470 577 1471 842"> <thead> <tr> <th colspan="2">SCOMPOSIZIONE DEL PREMIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Importo del premio versato</td> <td>Euro 1.200,00</td> </tr> <tr> <td>premio investito in quote di un Fondo Interno Assicurativo</td> <td>93,34%</td> </tr> <tr> <td>coperture assicurative</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>costi di caricamento</td> <td>6,66%</td> </tr> </tbody> </table> <p>L'Impresa di Assicurazione preleva dai premi versati le spese fisse ed i costi di caricamento, che pertanto non concorrono a formare il capitale investito.</p> <p>Il costo relativo alla Maggiorazione del controvalore delle quote in caso di decesso dell'Assicurato è pari allo 0,05% annuo ed è incluso nella commissione di gestione applicata dall'Impresa di Assicurazione sui Fondi Interni Assicurativi.</p> <p>Il Contratto prevede alla data di decorrenza del Contratto in caso di frazionamento annuale del premio o alla prima ricorrenza annua in caso di frazionamento mensile, il riconoscimento di un bonus iniziale che varia in base all'importo del premio ricorrente su base annua. Il bonus iniziale è pari a:</p> <table border="1" data-bbox="470 1285 1471 1603"> <thead> <tr> <th rowspan="2">IMPORTO PREMIO RICORRENTE SU BASE ANNUA</th> <th colspan="2">% DI BONUS INIZIALE</th> </tr> <tr> <th>Premio Ricorrente</th> <th>Differenza tra Premio Iniziale e Premio Ricorrente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Da Euro 1.200,00 a Euro 7.199,99</td> <td>3%</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>Da Euro 7.200,00 ed oltre</td> <td>4,5%</td> <td>2%</td> </tr> </tbody> </table>	SCOMPOSIZIONE DEL PREMIO		Importo del premio versato	Euro 1.200,00	premio investito in quote di un Fondo Interno Assicurativo	93,34%	coperture assicurative	0%	costi di caricamento	6,66%	IMPORTO PREMIO RICORRENTE SU BASE ANNUA	% DI BONUS INIZIALE		Premio Ricorrente	Differenza tra Premio Iniziale e Premio Ricorrente	Da Euro 1.200,00 a Euro 7.199,99	3%	1%	Da Euro 7.200,00 ed oltre	4,5%	2%
SCOMPOSIZIONE DEL PREMIO																						
Importo del premio versato	Euro 1.200,00																					
premio investito in quote di un Fondo Interno Assicurativo	93,34%																					
coperture assicurative	0%																					
costi di caricamento	6,66%																					
IMPORTO PREMIO RICORRENTE SU BASE ANNUA	% DI BONUS INIZIALE																					
	Premio Ricorrente	Differenza tra Premio Iniziale e Premio Ricorrente																				
Da Euro 1.200,00 a Euro 7.199,99	3%	1%																				
Da Euro 7.200,00 ed oltre	4,5%	2%																				
L'INVESTIMENTO FINANZIARIO																						
Fondo Interno Assicurativo CU A DINAMICO (Codice Fondo Interno Assicurativo 174)																						
INVESTIMENTO FINANZIARIO	<p>Il Fondo CU A DINAMICO, denominato in Euro, è di tipo Azionario Globale. Il Fondo investe principalmente in OICR del comparto azionario rivolti verso i principali mercati finanziari internazionali. Un investimento contenuto è destinato agli OICR del comparto monetario e obbligazionario dell'Unione Monetaria Europea.</p>																					
FINALITA' DELL'INVESTIMENTO	<p>Consentire una crescita nel tempo del valore delle Quote del Fondo Interno Assicurativo nel lungo periodo, con variabilità dei risultati nel tempo.</p>																					

ORIZZONTE TEMPORALE MINIMO DI INVESTIMENTO	Al fine di effettuare un'operazione coerente con lo stile di gestione, il livello di rischio dell'investimento finanziario, è consigliato un investimento di durata almeno pari a 7 anni.
GRADO DI RISCHIO DELL'INVESTIMENTO	Il Fondo Interno Assicurativo è caratterizzato da una gestione attiva che comporta un rilevante scostamento dal benchmark; l'investimento in tale Fondo comporta un grado di rischio medio.
GARANZIE	L'impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell'investimento vi è la possibilità che l'Investitore-contraente ottenga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore al capitale investito.
Fondo Interno Assicurativo CU A BILANCIATO PIÙ (Codice Fondo Interno Assicurativo 173)	
INVESTIMENTO FINANZIARIO	Il Fondo CU A BILANCIATO PIÙ, denominato in Euro, è di tipo Bilanciato. Il Fondo investe i propri attivi combinando in ugual misura OICR del comparto azionario, obbligazionario e monetario. Gli investimenti del comparto monetario e obbligazionario sono interamente rivolti verso i mercati dell'area Euro, mentre la componente azionaria investe principalmente nei mercati dell'area Euro, Nord America e Pacifico.
FINALITÀ DELL'INVESTIMENTO	Consentire una crescita nel tempo del valore delle Quote del Fondo Interno Assicurativo nel lungo periodo, con variabilità dei risultati nel tempo.
ORIZZONTE TEMPORALE MINIMO DI INVESTIMENTO	Al fine di effettuare un'operazione coerente con lo stile di gestione, il livello di rischio dell'investimento finanziario, è consigliato un investimento di durata almeno pari a 7 anni.
GRADO DI RISCHIO DELL'INVESTIMENTO	Il Fondo Interno Assicurativo è caratterizzato da una gestione attiva che comporta un rilevante scostamento dal benchmark; l'investimento in tale Fondo comporta un grado di rischio medio.
GARANZIE	L'impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell'investimento vi è la possibilità che l'Investitore-contraente ottenga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore al capitale investito.
Fondo Interno Assicurativo CU A PRUDENTE PIÙ (Codice Fondo Interno Assicurativo 171)	
INVESTIMENTO FINANZIARIO	Il Fondo CU A PRUDENTE PIÙ, denominato in Euro, è di tipo Bilanciato Obbligazionario. Il Fondo investe prevalentemente in OICR del comparto obbligazionario dell'area Euro. Un investimento contenuto è destinato agli OICR del comparto azionario e monetario dell'area Nord America ed Europa.
FINALITÀ DELL'INVESTIMENTO	Salvaguardare il capitale dalle oscillazioni dei mercati finanziari, consentendo una redditività derivante da investimenti concentrati prevalentemente nel comparto obbligazionario.
ORIZZONTE TEMPORALE MINIMO DI INVESTIMENTO	Al fine di effettuare un'operazione coerente con lo stile di gestione, il livello di rischio dell'investimento finanziario, sarebbe consigliabile un investimento di durata almeno pari a 5 anni; considerando altresì la presenza dei costi/penalità per il riscatto anticipato, si consiglia un orizzonte temporale di investimento complessivo nel Contratto di almeno 7 anni interamente trascorsi.

GRADO DI RISCHIO DELL'INVESTIMENTO	Il Fondo Interno Assicurativo è caratterizzato da una gestione attiva che comporta un rilevante scostamento dal benchmark; l'investimento in tale Fondo comporta un grado di rischio medio-basso.
GARANZIE	L'impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell'investimento vi è la possibilità che l'Investitore-contraente ottenga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore al capitale investito.
Fondo Interno Assicurativo CU A CAUTO (Codice Fondo Interno Assicurativo 169)	
INVESTIMENTO FINANZIARIO	Il Fondo CU A CAUTO, denominato in Euro, è di tipo Obbligazionario puro Governativo medio lungo termine. Il Fondo investe in OICR del comparto obbligazionario e monetario.
FINALITÀ DELL'INVESTIMENTO	Salvaguardare il capitale dalle oscillazioni dei mercati finanziari, consentendo una redditività derivante da investimenti concentrati nel comparto obbligazionario e monetario.
ORIZZONTE TEMPORALE MINIMO DI INVESTIMENTO	Al fine di effettuare un'operazione coerente con lo stile di gestione, il livello di rischio dell'investimento finanziario, sarebbe consigliabile un investimento di durata almeno pari a 3 anni; considerando altresì la presenza dei costi/penalità per il riscatto anticipato, si consiglia un orizzonte temporale di investimento complessivo nel Contratto di almeno 7 anni interamente trascorsi.
GRADO DI RISCHIO DELL'INVESTIMENTO	Il Fondo Interno Assicurativo è caratterizzato da una gestione attiva che comporta un significativo scostamento dal benchmark; l'investimento in tale Fondo comporta un grado di rischio basso.
GARANZIE	L'impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell'investimento vi è la possibilità che l'Investitore-contraente ottenga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore al capitale investito.
IL RIMBORSO DELL'INVESTIMENTO	
RIMBORSO DEL CAPITALE ALLA SCADENZA (CASO VITA)	Il Contratto è a vita intera, pertanto la durata coincide con la vita dell'Assicurato e non è prevista una scadenza contrattuale prefissata.
RIMBORSO DEL CAPITALE PRIMA DELLA SCADENZA (VALORE DI RISCATTO)	È possibile esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla data di decorrenza del Contratto e pagata interamente la prima annualità. L'ammontare rimborsato al momento del riscatto sarà determinato moltiplicando il numero delle quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto dall'Investitore-contraente per il valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte dell'Impresa di Assicurazione, al netto dei costi di riscatto previsti. L'investitore-contraente ha inoltre la facoltà di esercitare parzialmente il diritto di riscatto, richiedendo la liquidazione di una parte delle quote possedute con le stesse modalità previste per il riscatto totale. In questo caso il Contratto rimane in vigore per le quote residue. In caso di riscatto nei primi anni di durata del contratto, i costi direttamente e indirettamente sopportati dall'Investitore-contraente possono essere tali da non consentire la restituzione di un ammontare pari al capitale investito. È facoltà dell'Investitore-contraente sospendere il versamento dei premi con gli effetti seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • se la prima annualità di premio non è stata interamente corrisposta, il contratto si risolve ed il premio corrisposto resta acquisito dall'Impresa di Assicurazione; • se è stata corrisposta almeno la prima annualità di premio l'investitore-contraente ha diritto di richiedere il riscatto, ovvero di mantenere in vigore il contratto per il numero delle quote acquisite, al netto delle penali di riduzione indicate al punto 11.1.4 "COSTI DI RIDUZIONE" del Prospetto Parte I.

OPZIONI	<p>Switch L'investitore-contraente può chiedere il disinvestimento e il contestuale investimento di quote di Fondi Interni in quote di altri Fondi Interni in cui il contratto consente di investire.</p> <p>Opzione di conversione in rendita Al termine della durata pagamento premi o in epoca successiva, l'Investitore-contraente, ha la possibilità di richiedere di convertire il valore del riscatto totale in una delle seguenti forme di rendita erogabili in modo posticipato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opzione da valore di riscatto totale in rendita vitalizia rivalutabile; - opzione da valore di riscatto totale in rendita certa e poi vitalizia rivalutabile; - opzione da valore di riscatto totale in rendita reversibile rivalutabile. <p>A tal fine, nel caso in cui l'investitore-contraente comunichi per iscritto la volontà di esercitare l'opzione, l'Impresa di Assicurazione, al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, fornisce per iscritto all'investitore-contraente una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche.</p>								
LE COPERTURE ASSICURATIVE PER RISCHI DEMOGRAFICI									
CASO MORTE	<p>In caso di decesso dell'Assicurato, il controvalore delle quote è calcolato moltiplicando il numero delle quote per il valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso, da parte dell'Impresa di Assicurazione.</p> <p>È prevista inoltre un'ulteriore tutela economica in caso di decesso dell'Assicurato, consistente in una maggiorazione del controvalore delle quote pari ad una percentuale, determinata in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso.</p> <p>L'importo della Maggiorazione non può comunque essere superiore a 10.000,00 Euro.</p> <table border="1" data-bbox="531 1245 1406 1464" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">ETA' DELL'ASSICURATO (in anni interi) ALLA DATA DI DECESSO</th> <th style="text-align: center;">% DI MAGGIORAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">da 18 a 39 anni</td> <td style="text-align: center;">10,00%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">da 40 a 59 anni</td> <td style="text-align: center;">4,00%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">da 60 ed oltre</td> <td style="text-align: center;">0,20%</td> </tr> </tbody> </table>	ETA' DELL'ASSICURATO (in anni interi) ALLA DATA DI DECESSO	% DI MAGGIORAZIONE	da 18 a 39 anni	10,00%	da 40 a 59 anni	4,00%	da 60 ed oltre	0,20%
ETA' DELL'ASSICURATO (in anni interi) ALLA DATA DI DECESSO	% DI MAGGIORAZIONE								
da 18 a 39 anni	10,00%								
da 40 a 59 anni	4,00%								
da 60 ed oltre	0,20%								
ALTRI EVENTI ASSICURATI	Non previsti								
ALTRE OPZIONI CONTRATTILI	Non previste								
I COSTI DEL CONTRATTO									
SPESE DI EMISSIONE	Il Contratto prevede una spesa di emissione applicata solo in caso di recesso pari a 50,00 Euro								
COSTI DI CARICAMENTO	<p>Su ciascun premio versato dall'Investitore-contraente, l'Impresa di Assicurazione trattiene, a titolo di caricamento, una spesa fissa e, sull'importo ottenuto, un caricamento percentuale:</p> <p><u>Spesa fissa:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 24,00 Euro in caso di frazionamento annuale • 2,00 Euro in caso di frazionamento mensile <p><u>Caricamento percentuale:</u> 4,75%</p>								

COSTI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE	Il costo relativo alla maggiorazione del controvalore delle quote in caso di decesso dell'Assicurato, pari allo 0,05% annuo, è incluso nella commissione di gestione applicata dall'Impresa di Assicurazione sui Fondi Interni Assicurativi.																
COSTI DI GESTIONE DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO	<p>La commissione di gestione annua applicata sui Fondi Interni Assicurativi è pari a:</p> <table data-bbox="469 488 927 663"> <tr> <td>CU A DINAMICO</td> <td>1,85%</td> </tr> <tr> <td>CU A BILANCIATO PIÙ</td> <td>1,85%</td> </tr> <tr> <td>CU A PRUDENTE PIÙ</td> <td>1,75%</td> </tr> <tr> <td>CU A CAUTO</td> <td>1,70%</td> </tr> </table> <p>Non è prevista una commissione di performance sui Fondi Interni Assicurativi.</p> <p>Sui Fondi Interni Assicurativi gravano indirettamente i costi degli OICR sottostanti. La percentuale massima delle commissioni di gestione applicabili dagli OICR è pari a 1,80% su base annua.</p> <p>Per gli OICR utilizzati è stato stipulato un accordo di riconoscimento di utilità che prevede una retrocessione delle commissioni di gestione degli OICR come indicato al paragrafo 12 "SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI" della Parte III del Prospetto.</p>	CU A DINAMICO	1,85%	CU A BILANCIATO PIÙ	1,85%	CU A PRUDENTE PIÙ	1,75%	CU A CAUTO	1,70%								
CU A DINAMICO	1,85%																
CU A BILANCIATO PIÙ	1,85%																
CU A PRUDENTE PIÙ	1,75%																
CU A CAUTO	1,70%																
COSTI DI RIMBORSO DEL CAPITALE PRIMA DELLA SCADENZA	<p><u>Riscatto totale:</u> Il Contratto prevede le seguenti penalità di riscatto in funzione delle annualità di premio interamente corrisposte:</p> <table border="1" data-bbox="566 1326 1369 1883"> <thead> <tr> <th>ANNUALITÀ DI PREMIO INTERAMENTE CORRISPOSTE</th> <th>PENALI DI RISCATTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1° annualità</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>2° annualità</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>3° annualità</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>4° annualità</td> <td>6%</td> </tr> <tr> <td>5° annualità</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>6° annualità</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td>7° annualità e oltre</td> <td>nessuna</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Riscatto parziale:</u> Il Contratto prevede per il riscatto parziale le penalità di riscatto previste per il riscatto totale; viene trattenuta tuttavia un'ulteriore spesa fissa di 20,00 Euro per ogni riscatto parziale.</p>	ANNUALITÀ DI PREMIO INTERAMENTE CORRISPOSTE	PENALI DI RISCATTO	1° annualità	20%	2° annualità	15%	3° annualità	10%	4° annualità	6%	5° annualità	4%	6° annualità	3%	7° annualità e oltre	nessuna
ANNUALITÀ DI PREMIO INTERAMENTE CORRISPOSTE	PENALI DI RISCATTO																
1° annualità	20%																
2° annualità	15%																
3° annualità	10%																
4° annualità	6%																
5° annualità	4%																
6° annualità	3%																
7° annualità e oltre	nessuna																

ALTRI COSTI

Costi in caso di riduzione:

Il Contratto prevede delle penalità di riduzione in funzione delle annualità di premio interamente corrisposte:

ANNUALITÀ DI PREMIO INTERAMENTE CORRISPOSTE	PENALI DI RIDUZIONE
1° annualità	20%
2° annualità	15%
3° annualità	10%
4° annualità	6%
5° annualità	4%
6° annualità	3%
7° annualità e oltre	nessuna

Costi in caso di sostituzione dei Fondi Interni Assicurativi

Il Contratto prevede una Spesa fissa a carico dell'Investitore-contraente di 20,00 Euro per ogni sostituzione. La spesa fissa non si applica alle prime due sostituzioni.

IL COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO

INDICATORE
SINTETICO
1DI COSTO ANNUO
A

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul Contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" fornisce un' indicazione di quanto si riduce ogni anno il potenziale rendimento del capitale investito per effetto dei costi diretti e indiretti sostenuti dall'investitore-contraente.

Il "Costo percentuale medio annuo" ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durate investiti in quote dei Fondi di seguito rappresentati.

Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi pari al 3,90% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.

FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU A CAUTO (profilo di rischio basso)

PREMIO RICORRENTE: € 1.200,00		PREMIO RICORRENTE: € 3.000,00	
Durata dell'operazione assicurativa	Costo Percentuale medio annuo	Durata dell'operazione assicurativa	Costo Percentuale medio annuo
1	25,59%	1	24,97%
2	14,93%	2	14,39%
5	4,99%	5	4,65%
10	3,04%	10	2,84%
25	2,60%	25	2,51%

		FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU A DINAMICO <i>(profilo di rischio medio)</i>			
		PREMIO RICORRENTE: € 1.200,00		PREMIO RICORRENTE: € 3.000,00	
		Durata dell'operazione assicurativa	Costo Percentuale medio annuo	Durata dell'operazione assicurativa	Costo Percentuale medio annuo
		1	25,88%	1	25,26%
		2	15,27%	2	14,73%
		5	5,36%	5	5,02%
		10	3,42%	10	3,22%
		25	2,98%	25	2,90%
IL DIRITTO DI RIPENSAMENTO					
REVOCA DELLA PROPOSTA-CERTIFICATO		Il presente Contratto non prevede la facoltà di revoca in quanto la sottoscrizione della Proposta-Certificato e la conclusione del Contratto coincidono.			
RECESSO DAL CONTRATTO		L'investitore-contraente può recedere dal Contratto rivolgendosi direttamente al Soggetto Incaricato oppure mediante lettera raccomandata A.R. inviata all'Impresa di Assicurazione entro trenta giorni dalla conclusione del contratto stesso. Per maggiori precisazioni si rinvia alla Sezione D) paragrafo 14.3 "DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO" della Parte I del Prospetto.			

In appendice alla Parte I del Prospetto informativo è reso disponibile un Glossario dei termini tecnici per facilitare la comprensibilità del testo.

La presente Parte I è stata depositata in CONSOB il 31 ottobre 2007 ed è valida a partire dal 1° novembre 2007.

PARTE I DEL PROSPETTO INFORMATIVO

INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO FINANZIARIO E SULLE COPERTURE ASSICURATIVE

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE ED IL GRUPPO DI APPARTENENZA

Di seguito sono riportate le principali informazioni riguardanti l'Impresa di Assicurazione.

Denominazione e forma giuridica: Aviva S.p.A, soggetta alla direzione e al coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A.;

Gruppo di appartenenza: Compagnia del Gruppo AVIVA Plc.;

Indirizzo della sede legale e della direzione generale: Viale Abruzzi n. 94 – 20131 Milano – Italia.

Si rinvia alla Parte III, Sezione A, paragrafo 1 "L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE ED IL GRUPPO DI APPARTENENZA", del Prospetto informativo per ulteriori informazioni circa l'impresa di assicurazione ed il relativo Gruppo di appartenenza.

2. RISCHI GENERALI CONNESSI ALL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Il prodotto prevede l'acquisizione di quote di un Fondo Interno Assicurativo, che comporta dei rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle quote stesse, le quali a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse del fondo.

La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito.

In particolare, per apprezzare il rischio derivante dall'investimento del patrimonio del fondo in strumenti finanziari occorre considerare i seguenti elementi:

- a) **rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari della società emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali delle società emittenti e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità del soggetto emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza;
- b) **rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In generale i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale rende inoltre complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- c) **rischio connesso alla valuta di denominazione:** per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti;
- d) **rischio connesso all'utilizzo di strumenti derivati:** l'utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccolo ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva.

- e) **altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.

L'esame della politica di investimento propria di ciascun Fondo Interno Assicurativo consente l'individuazione specifica dei rischi connessi alla partecipazione al fondo stesso.

3. SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSE

Si rinvia alla Parte III, Sezione E, paragrafo 12 "SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI" del Prospetto informativo per l'illustrazione delle situazioni di conflitto di interessi.

B) INFORMAZIONI SUL PRODOTTO FINANZIARIO-ASSICURATIVO DI TIPO UNIT LINKED

4. DESCRIZIONE DEL CONTRATTO E IMPIEGO DEI PREMI

4.1 Caratteristiche del contratto

Il Contratto in oggetto consente all'Investitore-contraente di raggiungere molteplici finalità consentendo di investire i premi versati, al netto dei costi, in un Fondo Interno Assicurativo tra quelli collegati al Contratto a scelta dell'Investitore-contraente, offrendo l'opportunità di cogliere le migliori opportunità dei mercati finanziari in linea con l'orizzonte temporale e le aspettative dell'Investitore-contraente in termini di rendimento atteso, tenendo anche conto della sua propensione al rischio.

Di seguito vengono riportati gli obiettivi dell'investimento finanziario per i Fondi Interni Assicurativi oggetti di investimento:

- CU A DINAMICO - : Consentire una graduale crescita nel tempo del valore delle Quote del Fondo Interno Assicurativo nel medio lungo periodo, con la possibile variabilità dei risultati nel tempo;
- CU A BILANCIATO PIU': Consentire una crescita nel tempo del valore delle Quote del Fondo Interno Assicurativo nel medio lungo periodo, con forte variabilità dei risultati nel tempo;
- CU A PRUDENTE PIU': consentire una crescita nel tempo del valore delle Quote del Fondo Interno Assicurativo nel medio periodo.
- CU A CAUTO: salvaguardare il capitale dalle oscillazioni dei mercati finanziari, consentendo una redditività derivante da investimenti concentrati nel comparto obbligazionario e monetario.

Il Contratto prevede il riconoscimento di:

- un bonus iniziale calcolato sul premio relativo alla prima annualità versato dall'investitore-contraente in funzione dell'importo del premio stesso;
- un bonus fedeltà alla 3°-8° ricorrenza annua del Contratto solo se il Contratto è in regola con il pagamento dei premi.

Il bonus iniziale viene descritto al successivo al punto 4.4.4 "BONUS INIZIALE".

Il bonus fedeltà viene descritto al successivo al punto 4.4.5 "BONUS FEDELTA".

Oltre all'investimento finanziario, è prevista una copertura assicurativa in caso di decesso dell'Assicurato che consiste nella liquidazione ai Beneficiari di un Capitale Caso Morte, pari al controvalore delle quote possedute al momento del decesso dell'Assicurato maggiorato di una percentuale variabile in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso.

L'Investitore-contraente ha la possibilità di richiedere la conversione del valore del riscatto totale in una delle forme di rendita previste dal Contratto.

4.2 Durata del contratto

La durata del Contratto: - intendendosi per tale l'arco di tempo durante il quale sono operanti le prestazioni assicurate – è vitalizia, vale a dire commisurata alla vita dell'Assicurato.

4.3 Orizzonte temporale minimo di investimento

Di seguito si riporta, in forma tabellare, l'orizzonte temporale di investimento minimo consigliato, in termini di anni, per ciascun Fondo Interno Assicurativo collegato al contratto, determinato in relazione allo stile di gestione e al livello di rischio:

FONDO INTERNO ASSICURATIVO O COMBINAZIONE	ORIZZONTE MINIMO CONSIGLIATO
CU A DINAMICO	7 anni (*)
CU A BILANCIATO PIU'	7 anni (*)
CU A PRUDENTE PIU'	5 anni (*)
CU A CAUTO	3 anni (*)

(*) Tenendo in considerazione anche le penalità previste dal Contratto per la richiesta di riscatto, si consiglia un orizzonte temporale minimo di investimento complessivo nel Contratto di almeno 7 anni interamente trascorsi.

4.4 Versamento dei premi

Il Contratto è a premi ricorrenti. L'importo del premio pattuito non può essere variato in corso di Contratto.

L'importo minimo del premio ricorrente è pari:

- a Euro 1.200,00 in caso di frazionamento annuale;
- a Euro 100,00 in caso di frazionamento mensile.

La durata pagamento premi - intendendosi per tale il periodo di versamento del premio - non può essere inferiore a 10 anni.

I premi devono essere versati dall'Investitore-contraente all'Impresa di Assicurazione alla conclusione del Contratto e, successivamente, sempreché l'Assicurato sia in vita, ad ogni ricorrenza annuale o mensile della data di decorrenza, a seconda della periodicità di versamento prescelta:

- alla data di sottoscrizione della Proposta-Certificato deve essere corrisposto un premio iniziale pari a:
 - 1,5 volte il premio ricorrente;
 - 2 volte il premio ricorrente;
 - 3 volte il premio ricorrente.

L'importo minimo del premio iniziale in ogni caso è pari a 1.800,00 Euro in caso di frazionamento annuale 150,00 Euro in caso di frazionamento mensile;

- dalla seconda annualità, alle rispettive ricorrenze annue o mensile devono essere corrisposti premi ricorrenti di importo non inferiori a 1.200,00 Euro annui o 100,00 Euro mensili.

Ad ogni ricorrenza annuale, l'Investitore-contraente ha la facoltà di modificare la frequenza di versamento prescelta inizialmente.

Ogni richiesta di modifica deve pervenire all'Impresa di Assicurazione almeno 15 giorni prima della ricorrenza annuale attraverso il Soggetto Incaricato.

L'importo del premio ricorrente pattuito non può essere modificato nel corso della durata pagamento premi.

4.4.1 Sospensione del pagamento dei Premi

L'Investitore-contraente può decidere di sospendere il pagamento dei premi. In questo caso:

- se l'Investitore-contraente decide di sospendere il pagamento dei premi nel corso dei primi 12 mesi dalla data di decorrenza del Contratto e non versa tutte le rate di premio arretrate entro 6 mesi dalla data di sospensione:

- i premi già corrisposti restano acquisiti dall'Impresa di Assicurazione;
 - il Contratto si intende annullato;
 - nulla è dovuto all'Investitore-contraente stesso o ad eventuali Beneficiari;
- se l'Investitore-contraente - pagata interamente la prima annualità di premio e trascorsi 12 mesi dalla data di decorrenza del Contratto - decide di sospendere il pagamento dei premi, ha la facoltà di:
- riattivare il pagamento dei premi;
 - ridurre il Contratto;
 - riscattare il Contratto.

4.4.2 Riattivazione del pagamento dei premi

L'Investitore-contraente può decidere di riattivare il pagamento dei premi:

- se il Contratto è stato sospeso nei primi 12 mesi dalla stipulazione, lo stesso deve essere riattivato entro 6 mesi dalla scadenza della prima rata non pagata con la corresponsione di tutti i premi arretrati, in caso contrario il Contratto si intende annullato;
- se il Contratto è stato sospeso dopo aver pagato interamente la prima annualità di premio e sono trascorsi almeno 12 mesi dalla data di decorrenza, lo stesso può essere riattivato entro 12 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, in caso contrario il Contratto viene ridotto e non è più possibile la ripresa del pagamento dei premi.

4.4.3 Riduzione

Trascorso un anno dalla data di decorrenza e corrisposta interamente la prima annualità di premio l'Investitore-contraente può decidere di non corrispondere ulteriori premi e richiedere che il Contratto resti in vigore, libero da ulteriori premi, per il capitale ridotto.

Il Contratto viene ridotto qualora sia stata pagata interamente la prima annualità di premio e siano trascorsi 12 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata.

Dopo che il Contratto è stato ridotto non è più possibile riprendere il pagamento dei premi. Il capitale ridotto è pari al controvalore delle quote del Fondo Interno Assicurativo, calcolato moltiplicando il valore unitario delle quote del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di riduzione per il numero di quote possedute alla stessa data al netto delle penalità di riduzione indicate al punto 11.1.4 "COSTI DI RIDUZIONE" che segue.

Si rinvia alla Parte III, Sezione C, paragrafo 9 "RISCATTO E RIDUZIONE" del Prospetto informativo per l'illustrazione più dettagliata della Clausola di Riduzione.

4.4.4 Bonus Iniziale

Il Contratto prevede che venga riconosciuto un bonus iniziale:

- in caso di frazionamento annuale del premio: alla data di decorrenza del Contratto;
- in caso di frazionamento mensile del premio: se il contratto è in regola con il pagamento dei premi e se l'Assicurato è in vita, alla prima ricorrenza annuale del Contratto.

Tale bonus, definito in funzione dell'importo del premio ricorrente su base annua, è pari al valore che si ottiene applicando le percentuali, riportate nella Tabella che segue:

- al premio ricorrente;
- all'eventuale differenza tra il premio iniziale e il premio ricorrente.

Entrambi gli importi sono diminuiti delle spese in percentuale del 4,75% di cui al successivo punto 11.1.2. "COSTI DI CARICAMENTO".

IMPORTO PREMIO RICORRENTE SU BASE ANNUA	% DI BONUS INIZIALE	
	Premio Ricorrente	Differenza tra Premio Iniziale e Premio Ricorrente
Da Euro 1.200,00 a Euro 7.199,99	3%	1%
Da Euro 7.200,00 ed oltre	4,5%	2%

Il bonus comporta una maggiorazione del capitale attraverso il riconoscimento gratuito da parte dell'Impresa di Assicurazione di quote che si determinano dividendo l'importo del bonus, per il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto dall'Investitore-contraente:

- in caso di frazionamento annuale del premio: della data di decorrenza;
- in caso di frazionamento mensile del premio: della prima ricorrenza annuale del Contratto.

4.4.5 *Bonus Fedeltà*

Il Contratto prevede che venga riconosciuto – in caso di vita dell'Assicurato - un bonus fedeltà, alla fine del terzo e dell'ottavo anno nel corso della durata contrattuale.

Tale bonus, definito in funzione degli anni interi trascorsi, è pari al valore che si ottiene applicando le percentuali riportate nella Tabella che segue al premio ricorrente.

Il bonus comporta una maggiorazione del capitale attraverso il riconoscimento gratuito da parte dell'Impresa di Assicurazione di quote che si determinano dividendo l'importo del bonus, per il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto dal Investitore-contraente, della terza e della ottava ricorrenza annua.

ANNI INTERI TRASCORSI	% BONUS FEDELTA'
3 anni	6%
8 anni	8%

All'Investitore-contraente non verrà riconosciuto alcun bonus fedeltà qualora, alle ricorrenze sopra indicate:

- il Contratto non risulti in regola con il pagamento dei premi;
- l'Investitore-contraente abbia già richiesto la liquidazione del riscatto totale o parziale del Contratto;
- i Beneficiari abbiano già richiesto la liquidazione del Contratto per avvenuto decesso dell'Assicurato.

4.4.6 *Scomposizione percentuale del premio versato*

Di seguito viene riportata in percentuale la scomposizione del premio versato:

SCOMPOSIZIONE DEL PREMIO	
Importo del premio versato	Euro 1.200,00
premio investito in quote di un Fondo Interno Assicurativo	93,34%
coperture assicurative	0%
costi di caricamento	6,66%

L'Impresa di Assicurazione preleva dai premi versati le spese fisse ed i costi di caricamento, che pertanto non concorrono a formare il capitale investito.

Il costo relativo alla Maggiorazione del controvalore delle quote in caso di decesso dell'Assicurato è pari allo 0,05% annuo ed è incluso nella commissione di gestione applicata dall'Impresa di Assicurazione sui Fondi Interni Assicurativi.

B.1) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

I premi corrisposti dall'Investitore-contraente, al netto dei relativi costi, verranno impiegati per acquistare quote di un Fondo Interno Assicurativo selezionato tra quelli messi a disposizione per il presente Contratto, andando a costituire il capitale investito.

L'Investitore-contraente, al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato, può scegliere il Fondo Interno Assicurativo dove investire il capitale investito il base al profilo di rischio. Tale scelta è valida anche per i premi ricorrenti successivi al primo, ma può essere modificata dall'Investitore-contraente.

L'ammontare rimborsato al momento del riscatto sarà determinato sulla base del valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte dell'Impresa di Assicurazione.

6. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

L'Impresa di Assicurazione ha istituito e gestisce portafogli di strumenti finanziari e di altre attività finanziarie denominati Fondi Interni Assicurativi con i seguenti nomi: CU A CAUTO, CU A PRUDENTE PIÙ, CU A BILANCIATO PIÙ, CU A DINAMICO.

Tutti i fondi investono principalmente in quote di Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) sia di diritto Italiano che di diritto estero che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, e successive modifiche (armonizzati UE). Tutti i fondi sono a capitalizzazione dei proventi.

I Fondi costituiscono, ciascuno, patrimonio separato rispetto al patrimonio dell'Impresa di Assicurazione ed a quello di ogni altro Fondo Interno Assicurativo dalla stessa gestito e sono disciplinati da specifici Regolamenti consegnati su richiesta dell'Investitore-contraente.

La principale finalità dei Fondi Interni Assicurativi è, di norma, quella di realizzare l'incremento delle somme conferite agli stessi.

La politica di investimento di ciascun Fondo, di seguito descritta, è da intendersi come indicativa delle strategie gestionali dei fondi, posti i limiti definiti dal relativo Regolamento.

Nella tabella sottostante si riporta la scala in percentuale degli investimenti rispetto al totale degli attivi indicativa delle strategie gestionali dei Fondi Interni Assicurativi, secondo la terminologia utilizzata di seguito:

TERMINI QUALITATIVI	PERCENTUALE DI INVESTIMENTO
Principale	Maggiore di 70%
Prevalente	Tra 50% e il 70%
Significativo	Tra il 30% e il 50%
Contenuto	Tra il 10% ed il 30%
Residuale	Inferiore al 10%

Di seguito vengono descritte le principali caratteristiche di ciascun Fondo Interno Assicurativo collegato al Contratto:

FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU A DINAMICO

Fondo	CU A DINAMICO
Categoria ANIA	Azionario globale
Valuta di denominazione	Euro
Codice Fondo Interno Assicurativo	174
Grado di rischio	medio
Principali tipologie degli strumenti finanziari e valuta di denominazione	Il Fondo investe principalmente in OICR di tipo azionario e in maniera contenuta in OICR di tipo obbligazionario e monetario. Una parte residuale del portafoglio sarà investita in liquidità. Gli strumenti finanziari azionari ed obbligazionari sono denominati in Euro, Dollari statunitensi e altre valute internazionali, mentre per la parte di liquidità il Fondo può investire in depositi bancari.

	<p>Attualmente non sono presenti investimenti in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AVIVA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo AVIVA. Tuttavia è prevista, dal Regolamento del Fondo Interno Assicurativo, la possibilità di investire in misura contenuta in OICR promossi o gestiti da Società del Gruppo Aviva PLC o in altri strumenti finanziari emessi da società appartenenti allo stesso Gruppo.</p>
Aree geografiche	<p>Il Fondo investe in obbligazioni dell'Unione monetaria ed in azioni dell'Area Nord America, Pacifico, Europa.</p>
Categoria di emittenti	<p>La componente obbligazionaria investe in obbligazioni emesse da emittenti governativi, emittenti societari ed organismi sovranazionali. La componente azionaria investe in primarie società ad elevata capitalizzazione quotate sui principali mercati finanziari delle aree geografiche di riferimento.</p>
Specifici fattori di rischio	<p>Duration la componente obbligazionaria del portafoglio ha tendenzialmente una duration pari a 5 anni</p> <p>Rating la componente obbligazionaria investe in obbligazioni emesse da emittenti con rating non inferiore a BB</p> <p>Rischio di cambio è previsto l'investimento nelle principali valute internazionali.</p> <p>Paesi Emergenti gli OICR azionari investono in via residuale in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti</p>
Operazioni in strumenti derivati	<p>Il Fondo Interno Assicurativo può investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto della normativa ISVAP. Gli strumenti derivati possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio. Il loro impiego non può comunque alterare il profilo di rischio e le caratteristiche del Fondo esplicitati nel regolamento del Fondo Interno Assicurativo stesso.</p> <p>L'utilizzo degli strumenti derivati è finalizzato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla copertura dei rischi; • ad una più efficiente gestione del portafoglio. <p>L'utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo Interno Assicurativo.</p>
Stile di gestione	<p>Criteri di selezione</p> <p>Lo stile di gestione adottato è di tipo attivo e prevede la possibilità di modulare la componente azionaria, obbligazionaria e monetaria in base alle aspettative del gestore sull'andamento dei mercati.</p> <p>Gli OICR obbligazionari sono selezionati attraverso un'attenta analisi delle opportunità di crescita della curva dei tassi di interesse.</p> <p>Gli investimenti del comparto azionario sono effettuati tramite OICR specializzati nelle diverse aree geografiche di riferimento, attraverso un processo di selezione che porta a sovrappesare le aree geografiche ed i settori industriali a maggiore capacità di sviluppo.</p> <p>Relazione con il benchmark</p> <p>Attraverso una gestione attiva degli investimenti, il Fondo ha l'obiettivo di ottenere un rendimento superiore al benchmark di riferimento. Scostamenti della composizione del Fondo rispetto al benchmark possono comportare un differenziale nell'andamento rispetto al benchmark. Tali scostamenti saranno costantemente monitorati in un contesto di controllo del rischio rispetto al profilo rischio rendimento del Fondo .</p>
Destinazione dei proventi	<p>Il Fondo non è a distribuzione dei proventi.</p>

FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU A BILANCIATO PIÙ

Fondo	CU A BILANCIATO PIÙ
Categoria ANIA	Bilanciato
Valuta di denominazione	Euro
Codice Fondo Interno Assicurativo	173
Grado di rischio	medio
Principali tipologie degli strumenti finanziari e valuta di denominazione	<p>Il Fondo investe in modo significativo in OICR di tipo azionario, obbligazionario, in modo contenuto in OICR del comparto monetario e in maniera residuale in liquidità. Gli strumenti finanziari azionari ed obbligazionari sono denominati principalmente in Euro, Dollari statunitensi e altre valute internazionali, mentre per la parte di liquidità il Fondo può investire in depositi bancari.</p> <p>Attualmente non sono presenti investimenti in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AVIVA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo AVIVA. Tuttavia è prevista, dal Regolamento del Fondo Interno Assicurativo, la possibilità di investire in misura contenuta in OICR promossi o gestiti da Società del Gruppo Aviva PLC o in altri strumenti finanziari emessi da società appartenenti allo stesso Gruppo.</p>
Aree geografiche	Il Fondo investe in obbligazioni principalmente dell'Unione Monetaria Europea ed in azioni dell'Area Nord America, Pacifico, Europa.
Categoria di emittenti	<p>La componente obbligazionaria investe in obbligazioni emesse da emittenti governativi, emittenti societari ed organismi sovranazionali.</p> <p>La componente azionaria investe in primarie società ad elevata capitalizzazione quotate sui principali mercati finanziari delle aree geografiche di riferimento.</p>
Specifici fattori di rischio	<p>Duration la componente obbligazionaria del portafoglio ha tendenzialmente una duration pari a 5 anni</p> <p>Rating la componente obbligazionaria investe in obbligazioni emesse da emittenti con rating non inferiore a BB</p> <p>Rischio di cambio è previsto l'investimento nelle principali valute internazionali.</p> <p>Paesi Emergenti gli OICR azionari investono in via residuale in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti</p>
Operazioni in strumenti derivati	<p>Il Fondo Interno Assicurativo può investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto della normativa ISVAP. Gli strumenti derivati possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio. Il loro impiego non può comunque alterare il profilo di rischio e le caratteristiche del Fondo esplicitati nel regolamento del Fondo Interno Assicurativo stesso.</p> <p>L'utilizzo degli strumenti derivati è finalizzato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla copertura dei rischi; • ad una più efficiente gestione del portafoglio. <p>L'utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo Interno Assicurativo.</p>

Stile di gestione	Criteri di selezione Lo stile di gestione adottato è di tipo attivo e prevede la possibilità di modulare la componente azionaria, obbligazionaria e monetaria in base alle aspettative del gestore sull'andamento dei mercati. Gli OICR obbligazionari sono selezionati attraverso un'attenta analisi delle opportunità di crescita della curva dei tassi di interesse Gli investimenti del comparto azionario sono effettuati tramite OICR specializzati nelle diverse aree geografiche di riferimento, attraverso un processo di selezione che porta a sovrappesare le aree geografiche ed i settori industriali a maggiore capacità di sviluppo.
Destinazione dei proventi	Relazione con il benchmark Attraverso una gestione attiva degli investimenti, il Fondo ha l'obiettivo di ottenere un rendimento superiore al benchmark di riferimento. Scostamenti della composizione del Fondo rispetto al benchmark possono comportare un differenziale nell'andamento rispetto al benchmark. Tali scostamenti saranno costantemente monitorati in un contesto di controllo del rischio rispetto al profilo rischio rendimento del Fondo.

FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU A PRUDENTE PIÙ

Fondo	CU A PRUDENTE PIÙ
Categoria ANIA	Bilanciato obbligazionario
Valuta di denominazione	Euro
Codice Fondo Interno Assicurativo	171
Grado di rischio	medio-basso
Principali tipologie degli strumenti finanziari e valuta di denominazione	Il Fondo Investe prevalentemente in OICR di tipo obbligazionario e in maniera contenuta nel comparto monetario e in OICR di tipo azionario. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro e possono essere denominati anche in Dollari statunitensi ed altre valute internazionali. Il Fondo investe in maniera residuale in liquidità anche mediante depositi bancari. Attualmente non sono presenti investimenti in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AVIVA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo AVIVA. Tuttavia è prevista, dal Regolamento del Fondo Interno Assicurativo, la possibilità di investire in misura contenuta in OICR promossi o gestiti da Società del Gruppo Aviva PLC o in altri strumenti finanziari emessi da società appartenenti allo stesso Gruppo.
Aree geografiche	Il Fondo investe in obbligazioni dell'area Euro ed in azioni dell'Area Nord America ed Europa.
Categoria di emittenti	La componente obbligazionaria investe in obbligazioni emesse da emittenti governativi, emittenti societari ed organismi sovranazionali. La componente azionaria investe in primarie società ad elevata capitalizzazione quotate sui principali mercati finanziari delle aree geografiche di riferimento.

<p>Specifici fattori di rischio</p>	<p>Duration la componente obbligazionaria del portafoglio ha tendenzialmente una duration pari a 5 anni.</p> <p>Rating la componente obbligazionaria investe in obbligazioni emesse da emittenti con rating non inferiore a BB</p> <p>Rischio di cambio è previsto l'investimento nelle principali valute internazionali.</p> <p>Paesi Emergenti gli OICR azionari investono in via residuale in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti.</p>
<p>Operazioni in strumenti derivati</p>	<p>Il Fondo Interno Assicurativo può investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto della normativa ISVAP. Gli strumenti derivati possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio. Il loro impiego non può comunque alterare il profilo di rischio e le caratteristiche del fondo esplicitati nel regolamento del Fondo Interno Assicurativo stesso.</p> <p>L'utilizzo degli strumenti derivati è finalizzato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla copertura dei rischi; • ad una più efficiente gestione del portafoglio. <p>L'utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo Interno Assicurativo.</p>
<p>Stile di gestione</p>	<p>Criteri di selezione</p> <p>Lo stile di gestione adottato è di tipo attivo e prevede la possibilità di modulare la componente azionaria, obbligazionaria e monetaria in base alle aspettative del gestore sull'andamento dei mercati.</p> <p>Gli OICR obbligazionari sono selezionati attraverso un'attenta analisi delle opportunità di crescita della curva dei tassi di interesse.</p> <p>Gli investimenti del comparto azionario sono effettuati tramite OICR specializzati nelle diverse aree geografiche di riferimento, attraverso un processo di selezione che porta a sovrappesare le aree geografiche ed i settori industriali a maggiore capacità di sviluppo</p> <p>Relazione con il benchmark</p> <p>Attraverso una gestione attiva degli investimenti, il Fondo ha l'obiettivo di ottenere un rendimento superiore al benchmark di riferimento. Scostamenti della composizione del fondo rispetto al benchmark possono comportare un differenziale nell'andamento rispetto al benchmark. Tali scostamenti saranno costantemente monitorati in un contesto di controllo del rischio rispetto al profilo rischio rendimento del Fondo.</p>
<p>Destinazione dei proventi</p>	<p>Il Fondo non è a distribuzione dei proventi.</p>

FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU A CAUTO

<p>Fondo</p>	<p>CU A CAUTO</p>
<p>Categoria ANIA</p>	<p>Obbligazionario puro Euro Governativo medio lungo termine.</p>
<p>Valuta di denominazione</p>	<p>Euro</p>
<p>Codice Fondo Interno Assicurativo</p>	<p>169</p>
<p>Grado di rischio</p>	<p>basso</p>

<p>Principali tipologie degli strumenti finanziari e valuta di denominazione</p>	<p>Il Fondo investe principalmente in OICR di tipo obbligazionario e monetario e in maniera residuale in liquidità. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro e possono essere denominati anche in Dollari statunitensi ed altre valute internazionali. Per la parte di liquidità il Fondo può investire in depositi bancari.</p> <p>Attualmente non sono presenti investimenti in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AVIVA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo AVIVA. Tuttavia è prevista, dal Regolamento del Fondo Interno Assicurativo, la possibilità di investire in misura contenuta in OICR promossi o gestiti da Società del Gruppo Aviva PLC o in altri strumenti finanziari emessi da società appartenenti allo stesso Gruppo.</p>
<p>Aree geografiche</p>	<p>Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari dell'Unione Monetaria Europea e può investire in strumenti finanziari del Nord America</p>
<p>Categoria di emittenti</p>	<p>La componente obbligazionaria investe in obbligazioni emesse da emittenti governativi, emittenti societari ed organismi sovranazionali.</p>
<p>Specifici fattori di rischio</p>	<p>Duration la componente obbligazionaria del portafoglio ha tendenzialmente una duration pari a 5 anni.</p> <p>Rating la componente obbligazionaria investe in obbligazioni emesse da emittenti con rating non inferiore a BB</p> <p>Rischio di cambio è previsto l'investimento nelle principali valute internazionali.</p> <p>Paesi Emergenti la componente azionaria investe in via residuale in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti.</p>
<p>Operazioni in strumenti derivati</p>	<p>Il Fondo Interno Assicurativo può investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto della normativa ISVAP. Gli strumenti derivati possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio. Il loro impiego non può comunque alterare il profilo di rischio e le caratteristiche del fondo esplicitati nel regolamento del Fondo Interno Assicurativo stesso.</p> <p>L'utilizzo degli strumenti derivati è finalizzato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla copertura dei rischi; • ad una più efficiente gestione del portafoglio. <p>L'utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo Interno Assicurativo.</p>
<p>Stile di gestione</p>	<p>Criteri di selezione</p> <p>Lo stile di gestione adottato è di tipo attivo e prevede la possibilità di modulare gli investimenti in base alle aspettative del gestore sull'andamento dei mercati.</p> <p>Gli OICR obbligazionari sono selezionati attraverso un'attenta analisi delle opportunità di crescita della curva dei tassi di interesse.</p> <p>Relazione con il benchmark</p> <p>Attraverso una gestione attiva degli investimenti, il Fondo ha l'obiettivo di ottenere un rendimento superiore al benchmark di riferimento. Scostamenti della composizione del fondo rispetto al benchmark possono comportare un differenziale nell'andamento rispetto al benchmark. Tali scostamenti saranno costantemente monitorati in un contesto di controllo del rischio rispetto al profilo rischio rendimento del Fondo.</p>
<p>Destinazione dei proventi</p>	<p>Il Fondo non è a distribuzione dei proventi.</p>

Si rinvia alla Parte III del Prospetto informativo per l'illustrazione delle tecniche di gestione dei rischi del Fondo.

6. GARANZIE DELL'INVESTIMENTO

L'Impresa di Assicurazione non offre alcuna garanzia di restituzione del capitale investito, né di corrispondenza di un rendimento minimo, durante la vigenza del contratto.

L'investitore-contraente assume il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote del Fondo Interno Assicurativo e pertanto esiste la possibilità di ricevere un capitale inferiore ai premi versati.

7. PARAMETRO DI RIFERIMENTO DEL FONDI INTERNI ASSICURATIVI (C.D. BENCHMARK)

Il benchmark adottato per ciascun Fondo Interno Assicurativo, è un parametro di riferimento oggettivo e confrontabile, definito facendo rimando a indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo, coerente con i rischi connessi agli investimenti del Fondo Interno Assicurativo ed al quale vengono commisurati i risultati della gestione del Fondo stesso.

Tale parametro è calcolato con il metodo "a proporzioni costanti" in cui i pesi degli indici che lo compongono vengono mantenuti costanti tramite ribilanciamento su base annua.

Qui di seguito viene riportata la composizione dei benchmark adottati nella gestione di ciascun Fondo Interno Assicurativo:

CU A DINAMICO:

- 25% MSCI North America
- 5% MSCI Pacific Free
- 40% MSCI Europe
- 30% JPMorgan Global Govt Bond EMU

CU A BILANCIATO PIÙ:

- 15% MSCI North America
- 5% MSCI Pacific Free
- 30% MSCI Europe
- 50% JPMorgan Global Govt Bond EMU

CU A PRUDENTE PIÙ:

- 10% MSCI North America
- 20% MSCI Europe
- 60% JPMorgan Global Govt Bond EMU
- 5% JP Morgan Cash EMU 6m
- 5% ML EMU Corporate Index

CU A CAUTO:

- 50% JP Morgan Cash EMU 6m
- 40% JPMorgan Global Govt Bond EMU
- 10% ML EMU Corporate Index

Si riporta di seguito una descrizione sintetica delle caratteristiche degli indici finanziari utilizzati per la composizione dei benchmark.

JPMorgan Cash Emu 6m

L'indice riflette l'andamento della redditività del mercato monetario dei paesi appartenenti all'area della moneta unica europea (EURO), in particolare i rendimenti totali per i depositi in Euro con scadenza costante pari a 6 mesi.

JPMorgan Global Govt Bond EMU

L'indice rappresenta il rendimento dei titoli a reddito fisso trattati nei mercati dei Titoli di Stato dei paesi sviluppati dell'area Euro

MSCI Europe

L'indice rappresenta l'andamento dei principali titoli azionari negoziati nelle borse di 16 paesi europei.

MSCI North America

L'indice rappresenta l'andamento dei principali titoli azionari negoziati nelle borse statunitensi e canadese.

MSCI Pacific

L'indice rappresenta l'andamento dei principali titoli azionari negoziati nei paesi sviluppati dell'area Pacifico (Australia, Hong Kong, Giappone, Nuova Zelanda, Singapore).

ML EMU Corporate Index

L'indice rappresenta l'andamento dei titoli obbligazionari in Euro emessi per un ammontare pari ad almeno 100 milioni di Euro da Società con rating "Investment Grade".

Tutti gli indici utilizzati sono considerati nella versione "Total Return", vale a dire che prevedono il reinvestimento dei proventi.

B.2) INFORMAZIONI SUL RIMBORSO DELL'INVESTIMENTO

8. RIMBORSO DEL CAPITALE INVESTITO PRIMA DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO

Qualora sia stata pagata interamente la prima annualità di premio e sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del Contratto, l'Investitore-contraente può riscuotere, interamente o parzialmente, il valore di riscatto.

L'Impresa di Assicurazione corrisponde all'Investitore-contraente il valore di riscatto - parziale o totale - al netto delle imposte previste per Legge.

Qualora l'Investitore-contraente sospenda il piano di versamento dei premi ricorrenti senza aver interamente corrisposta la prima annualità di premio, il Contratto non prevede valore di riscatto e la parte di premio ricorrente versata resta acquisita dall'Impresa di Assicurazione. Nel caso in cui sia stata corrisposta almeno la prima annualità di premio, l'Investitore-contraente può richiedere il riscatto, totale o parziale, del capitale investito ovvero mantenere in vigore il Contratto per il numero di quote acquisite, relativo ad ogni premio versato, ridotto di una percentuale indicata al punto 11.1.4. "COSTI DI RIDUZIONE".

RISCATTO TOTALE

Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote del Fondo Interno Assicurativo prescelti dall'Investitore-contraente calcolato moltiplicando il numero di quote per il valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte dell'Impresa di Assicurazione.

L'importo così determinato viene corrisposto per intero qualora siano state interamente versate sette annualità di premio. In caso contrario, il valore di riscatto si ottiene applicando all'importo sopra definito la penale di riscatto indicata al paragrafo 11.1.3 "COSTI DI RIMBORSO DEL CAPITALE PRIMA DELLA SCADENZA" che segue. Il valore di riscatto viene corrisposto per intero senza l'applicazione delle penalità nel caso in cui sia già stata effettuata in precedenza la riduzione del capitale.

RISCATTO PARZIALE

Il valore di riscatto parziale viene determinato con gli stessi criteri di cui sopra, fatto salvo l'addebito di un'ulteriore spesa fissa indicata al paragrafo 11.1.3 "COSTI DI RIMBORSO DEL CAPITALE PRIMA DELLA SCADENZA".

Il riscatto parziale, può essere richiesto a condizione che:

- l'importo lordo riscattato risulti non inferiore a 1.500,00 Euro;
- il controvalore del capitale residuo espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo non risulti inferiore a 2.500,00 Euro.

Si rinvia al paragrafo 15 "MODALITA' DI RIMBORSO/RISCATTO DEL CAPITALE INVESTITO" per le informazioni circa le modalità di trasmissione della richiesta di riscatto.

L'Investitore-contraente, assume il rischio di perdite del capitale investito nel caso di andamento negativo del valore delle quote dei Fondi Interni Assicurativi oggetto di investimento.

I Fondi Interni Assicurativi attualmente investono gli attivi in quote di uno o più OICR che sono esenti da imposizione fiscale; pertanto, non vi sarà il riconoscimento di alcun credito di imposta.

Tuttavia, qualora i Fondi Interni Assicurativi investano gli attivi in OICR soggetti a imposizione fiscale, gli eventuali crediti d'imposta maturati nei Fondi verranno trattenuti dall'Impresa di Assicurazione e pertanto non andranno a beneficio degli Investitori-contraenti. Tale mancato riconoscimento si può tradurre, indirettamente, in una doppia imposizione fiscale.

9. OPZIONI CONTRATTUALI.

Al termine della durata pagamento premi o in epoca successiva, l'Investitore-contraente, ha la possibilità di richiedere di convertire il valore del riscatto totale in una delle seguenti forme di rendita erogabili in modo posticipato:

- a) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l'Assicurato sia in vita;
- b) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi cinque anni o dieci anni e, successivamente, fino a che l'Assicurato sia in vita;
- c) una rendita annua vitalizia rivalutabile, su due teste, quella dell'Assicurato (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa), pagabile fino al decesso dell'Assicurato, e successivamente in misura totale o parziale fino a che sia in vita l'altro soggetto (seconda testa).

La conversione del valore di riscatto in rendita viene concessa a condizione che:

- l'importo della rendita non sia inferiore a 3.000,00 Euro annui;
- l'Assicurato all'epoca della conversione non superi gli 85 anni di età.

L'Impresa di Assicurazione si impegna ad inviare entro trenta giorni dalla data della richiesta di conversione una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili in caso di riscatto, con evidenza dei relativi costi, regime di rivalutazione e condizioni economiche che risulteranno in vigore all'epoca della conversione del valore del riscatto in rendita.

L'Investitore-contraente ha 30 giorni di tempo dalla data di ricevimento delle informazioni sulle opzioni per decidere di convertire il valore di riscatto in rendita. Decorso tale termine le condizioni di conversione decadono automaticamente. In caso di conferma di conversione l'Impresa di Assicurazione si impegna a trasmettere la Scheda Sintetica, la Nota informativa e le Condizioni di Assicurazione relative alla rendita di opzione scelta dall'avente diritto contenente le modalità per la sua rivalutazione annuale.

B.3) INFORMAZIONI SULLE COPERTURE ASSICURATIVE PER RISCHI DEMOGRAFICI (CASO MORTE)

10. PRESTAZIONI ASSICURATIVE CUI HA DIRITTO L'INVESTITORE-CONTRAENTE O IL BENEFICIARIO

10.1 Copertura assicurativa caso morte

In caso di decesso dell'Assicurato - in qualsiasi epoca esso avvenga, qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali, senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato stesso e **con i limiti indicati all'Art. 4 "LIMITAZIONI DELLA MAGGIORAZIONE PER LA GARANZIA MORTE" delle Condizioni di Assicurazione** - l'Impresa di Assicurazione corrisponde, ai Beneficiari designati, il Capitale Caso Morte ottenuto come somma dei seguenti due importi:

- a) controvalore delle quote del Fondo Interno Assicurativo prescelti dall'Investitore-contraente calcolato moltiplicando il numero delle quote per il valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso, da parte dell'Impresa di Assicurazione;

b) la maggiorazione per la Garanzia Morte ottenuta applicando all'importo indicato al punto a) le percentuali di maggiorazione indicate nella Tabella che segue, determinate in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso:

ETÀ DELL'ASSICURATO (in anni interi) ALLA DATA DI DECESSO	% DI MAGGIORAZIONE
da 18 a 39 anni	10,00%
da 40 a 59 anni	4,00%
da 60 ed oltre	0,20%

La prestazione corrisposta non è gravata da costi.

La Maggiorazione per la Garanzia Morte, che è la copertura complementare prestata dall'Impresa di Assicurazione, non può comunque essere superiore a 10.000,00 Euro.

La misura di Maggiorazione per la Garanzia Morte di cui al punto b) non viene applicata qualora il decesso dell'Assicurato:

- a) **avvenga entro i primi sei mesi dalla data di decorrenza del Contratto** - indicata di seguito - e non sia conseguenza diretta di un infortunio o di malattie infettive acute o di shock anafilattico;
- b) **avvenga entro i primi cinque anni dalla data di decorrenza del Contratto** e sia dovuto a sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata;
- c) **sia causato da dolo dell'Investitore-contraente o dei Beneficiari**, partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi, fatti di guerra, incidente di volo, suicidio (**quest'ultimo se avvenuto nei primi due anni dalla data di decorrenza del Contratto**), stato di ubriachezza nonché uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili.

L'Investitore-contraente assume il rischio di perdita del capitale investito nel caso di andamento negativo del valore delle quote del Fondo Interno Assicurativo oggetto di investimento.

* * *

Pagamenti dell'Impresa di Assicurazione

Si rinvia all'Art. 24 "PAGAMENTI DELL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE" delle Condizioni di Assicurazione per informazioni circa la documentazione che l'investitore-contraente è tenuto a presentare per la liquidazione delle prestazioni assicurative.

L'Impresa di Assicurazione provvede alla liquidazione dell'importo dovuto - verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento – entro trenta giorni dalla data di ricevimento di tale documentazione.

Prescrizione

Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti da qualsiasi contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato l'evento su cui i diritti stessi si fondano, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

11. REGIME DEI COSTI DEL PRODOTTO

11.1 Costi direttamente a carico dell'Investitore-contraente

11.1.1 Spese fisse

L'Impresa di Assicurazione per far fronte alle spese di emissione del contratto preleva un costo fisso di emissione pari a Euro 50,00 solo in caso di recesso a titolo di rimborso delle spese amministrative di emissione del Contratto.

11.1.2 Costi di caricamento

Il Contratto prevede, per la copertura dei costi commerciali e per far fronte alle spese amministrative di gestione del contratto stesso, una spesa fissa e, sull'importo ottenuto, un caricamento percentuale:

- Spesa fissa:
 - 24 Euro in caso di frazionamento annuale
 - 2 Euro in caso di frazionamento mensile
- Caricamento percentuale: 4,75%

Il caricamento percentuale viene calcolato sul premio iniziale annuale o sulla rata mensile del premio iniziale già diminuito della spesa fissa e sul premio ricorrente annuale o sulla rata mensile del premio ricorrente, già diminuita della spesa fissa.

La spesa fissa è trattenuta con frequenza annuale o mensile. Più precisamente sia alla decorrenza del Contratto che ad ogni ricorrenza annua o mensile del Contratto la spesa fissa viene detratta dal premio iniziale annuale o dalla rata mensile del premio iniziale e dal premio ricorrente annuale o dalla rata mensile del premio ricorrente versato.

|

11.1.3 Costi di rimborso del capitale prima della scadenza

Il Contratto prevede le seguenti penalità in caso di riscatto totale, in funzione delle annualità di premio interamente corrisposte ed indicate nella seguente tabella:

ANNUALITÀ DI PREMIO INTERAMENTE CORRISPOSTE	PENALI DI RISCATTO
1° annualità	20%
2° annualità	15%
3° annualità	10%
4° annualità	6%
5° annualità	4%
6° annualità	3%
7° annualità e oltre	nessuna

Il valore di riscatto parziale viene determinato con gli stessi criteri previsti per il riscatto totale; viene trattenuta una ulteriore spesa fissa di 20,00 Euro per ogni riscatto parziale.

11.1.4. Costi di riduzione

Il Contratto prevede le seguenti penalità in caso di riduzione, in funzione delle annualità di premio interamente corrisposte ed indicate nella seguente tabella:

ANNUALITÀ DI PREMIO INTERAMENTE CORRISPOSTE	PENALI DI RIDUZIONE
1° annualità	20%
2° annualità	15%
3° annualità	10%
4° annualità	6%
5° annualità	4%
6° annualità	3%
7° annualità e oltre	nessuna

11.1.5 Costi di switch

In caso di sostituzione del Fondo Interno Assicurativo precedentemente scelto con un altro Fondo Interno Assicurativo, è prevista una spesa fissa a carico dell'Investitore-contraente di 20,00 Euro. La spesa fissa non si applica alle prime due sostituzioni.

11.2 Costi indirettamente a carico dell'investitore-contraente

11.2.1 Costo delle coperture assicurative previste dal contratto

Il costo relativo alla Maggiorazione per la Garanzia Morte, prestata in caso di decesso dell'Assicurato è pari allo 0,05% annuo ed è incluso nella commissione di gestione applicata dall'Impresa di Assicurazione sui Fondi Interni Assicurativi.

11.2.2 Costi gravanti sui Fondi Interni Assicurativi

Sui Fondi Interni Assicurativi gravano i seguenti costi:

a) commissioni di gestione

	FONDI INTERNI ASSICURATIVI	COMMISSIONE DI GESTIONE SU BASE ANNUA
La commissione di gestione viene trattenuta giornalmente ed incide sulla valorizzazione delle quote dei Fondi Interni Assicurativi stessi.	CU A DINAMICO	1,85%
	CU A BILANCIATO PIÙ	1,85%
	CU A PRUDENTE PIÙ	1,75%
	CU A CAUTO	1,70%

b) Commissione di performance

Non è prevista una commissione di performance sui Fondi Interni Assicurativi.

c) altri costi previsti dal Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi

Le disponibilità dei Fondi Interni Assicurativi sono investite in quote di OICR. Su ciascun Fondo gravano indirettamente anche i costi, di seguito indicati, relativi a tali strumenti finanziari: la percentuale massima delle commissioni di gestione applicabili dagli OICR è pari a 1,80% su base annua.

Per gli OICR utilizzati è stato stipulato un accordo di riconoscimento di utilità che prevede una retrocessione delle commissioni di gestione degli OICR come indicato al paragrafo 12 "SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI" della Parte III del Prospetto.

Non sono previste commissione di performance, né commissioni di sottoscrizione e rimborso sugli OICR sottostanti.

Fermi restando gli oneri di gestione sopra indicati, sono a carico dei Fondi Interni Assicurativi anche i seguenti oneri:

- gli oneri di intermediazione e le spese di negoziazione, amministrazione e custodia delle attività;
- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote;
- i compensi dovuti alla Società di Revisione di cui all'Art. 13 "REVISIONE CONTABILE" del Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi;
- gli oneri fiscali, le spese per l'eventuale deposito presso i soggetti abilitati e gli oneri connessi agli strumenti finanziari ricompresi nel patrimonio gestito.

Si precisa altresì che su ciascun OICR possono gravare una serie di oneri ulteriori che riducono il valore unitario delle relative quote quali, ad esempio, gli oneri di intermediazione per la compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, i costi di Banca Depositaria e di transfer agent.

Gli oneri inerenti l'acquisizione e dismissione delle attività di ciascun Fondo Interno Assicurativo non sono quantificabili a priori in quanto variabili.

* * *

La quota parte percepita dai distributori, con riferimento all'intero flusso commissionale previsto dal contratto, è pari al 37,30%.

12. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Ai sottoscrittori del Contratto UNIBONUS IMPRESA che sono correntisti e dipendenti in attività o quiescenza del Gruppo Bancario UniCredito Italiano sono riservate condizioni agevolate: il caricamento percentuale indicato al precedente punto 11.1.2 "COSTI DI CARICAMENTO" verrà ridotto del 50%.

13. REGIME FISCALE

Come da disposizioni vigenti alla data di redazione del presente Prospetto Informativo, i premi versati non sono detraibili dalle imposte sui redditi.

Le somme liquidate in caso di decesso dell'Assicurato (Capitale Caso Morte) non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale. Per le altre prestazioni previste dal Contratto, è necessario fare le seguenti distinzioni relativamente all'eventuale rendimento finanziario maturato:

- a) se corrisposto in forma di capitale è soggetto ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (attualmente pari al 12,50%). L'imposta è applicata sulla differenza fra il capitale corrisposto e l'ammontare dei premi pagati;
- b) se corrisposto in forma di rendita, all'atto della conversione del valore di riscatto in rendita, è soggetto ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al punto a). Successivamente, durante il periodo di erogazione della rendita, i rendimenti finanziari riguardanti ciascuna rata di rendita sono assoggettati annualmente ad una imposta del 12,50%.

Si rinvia alla Parte III del Prospetto informativo per una illustrazione dettagliata del regime fiscale applicabile al Contratto.

D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO/ RISCATTO E SWITCH

14. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE E RECESSO

14.1 Modalità di sottoscrizione

La sottoscrizione del Contratto può essere effettuata presso uno dei Soggetti Incaricati del collocamento. La sottoscrizione avviene esclusivamente mediante l'apposito modulo di Proposta-Certificato.

Il Contratto si considera concluso quando l'Investitore-contraente ha versato il premio iniziale, o la prima rata di premio in caso di frazionamento e unitamente all'Assicurato – se persona diversa – ha sottoscritto la Proposta-Certificato (Data di Conclusione).

Le coperture assicurative previste decorrono dal secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento, da parte dell'Impresa di Assicurazione, del primo premio - premio iniziale - o la prima rata di premio – in caso di frazionamento mensile -.

Il pagamento di ciascuna tipologia di premio deve essere effettuato mediante procedura di addebito sul conto corrente dell'Investitore-contraente, appoggiato presso il Soggetto Incaricato.

Non è ammesso il pagamento dei premi in contanti.

Ai fini della determinazione del numero di quote, nella tabella sottostante sono riportate le modalità e le tempistiche di conversione dei premi in quote:

TIPOLOGIA DI PREMIO	PREMIO INVESTITO	DATA DI RIFERIMENTO
premio iniziale annuale o prima rata di premio mensile	Premio versato diminuito delle spese, fisse ed in percentuale riportate al precedente punto 11.1.2 ed aumentato del bonus iniziale di cui al precedente punto 4.4.4.	Il premio investito è diviso per il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto dall'Investitore-contraente del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di conclusione del Contratto
successivi premi ricorrenti annuali o rate mensili	I premi ricorrenti sono diminuiti delle spese, fisse ed in percentuale riportate al precedente punto 11.1.2	I premi investiti sono divisi per il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto dall'Investitore-contraente del primo giorno di Borsa aperta successivo alla data di incasso da parte dell'Impresa di Assicurazione

Si rinvia alla Parte III, Sezione C, paragrafo 8 "SOTTOSCRIZIONE", per ulteriori informazioni circa la modalità di sottoscrizione del Contratto .

14.2 Modalità di revoca della Proposta-Certificato

Il presente Contratto non prevede la facoltà di revoca, in quanto la sottoscrizione della Proposta-Certificato e la Data di Conclusione del Contratto coincidono.

14.3 Diritto di recesso dal contratto

L'Investitore-contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dal momento della conclusione del contratto, ai sensi del D. Lgs. 7 dicembre 2005 n. 209.

L'Investitore-contraente per esercitare il diritto di recesso deve rivolgersi direttamente al Soggetto Incaricato ovvero inviare all'Impresa di Assicurazione una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - contenente gli elementi identificativi della Proposta-Certificato – al seguente indirizzo:

Aviva S.p.A.
Viale Abruzzi 94
20131 Milano.

L'Impresa di Assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, rimborserà:

- qualora la richiesta di recesso pervenga all'Impresa di Assicurazione antecedentemente alla data di decorrenza del contratto, il premio versato;
- qualora la richiesta di recesso pervenga all'Impresa di Assicurazione dal giorno della data di decorrenza del contratto, il premio versato, maggiorato o diminuito della differenza fra il valore unitario delle quote del secondo giorno di Borsa aperta successivo al ricevimento, da parte dell'Impresa di Assicurazione, della comunicazione di recesso ed il valore unitario delle stesse alla data di decorrenza del Contratto, moltiplicato per il numero delle quote acquisite alla data di decorrenza, al netto di una spesa fissa riportata al punto 11.1.1 "SPESE FISSE" trattenuta dall'Impresa di Assicurazione a titolo di spesa di emissione del contratto.

15. MODALITÀ DI RIMBORSO / RISCATTO DEL CAPITALE INVESTITO

Per esercitare il rimborso/riscatto del capitale investito l'Investitore-contraente deve inviare una comunicazione scritta all'Impresa di Assicurazione tramite il Soggetto incaricato o, direttamente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, accompagnata dal certificato di esistenza in vita dell'Assicurato, nella quale indica la sua decisione di riscattare totalmente o in parte il Contratto.

Per qualsiasi informazione relativa al calcolo del valore di riscatto, l'Investitore-contraente può rivolgersi direttamente a:

Aviva S.p.A.

V.le Abruzzi n. 94 – 20131 Milano

Numero verde 800113085

Fax 02/2775490

E-mail: liquidazioni_vita@avivaitalia.it

È necessario tener presente che l'interruzione volontaria del Contratto potrebbe comportare una diminuzione dei risultati economici ed il non pieno recupero da parte dell'Investitore-contraente dei versamenti effettuati.

Si rinvia all'Art. Art. 24 "PAGAMENTI DELL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE" delle Condizioni di Assicurazione per il dettaglio sulle modalità di richiesta di rimborso e sulla documentazione da allegare.

Si rinvia alla Parte III, Sezione C, paragrafo 9 "RISCATTO E RIDUZIONE", per ulteriori informazioni.

16. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI (C.D. SWITCH)

Trascorsi almeno trenta giorni dalla data di decorrenza del Contratto, l'Investitore-Contrante può chiedere al Soggetto Incaricato, la conversione del capitale espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo precedentemente scelto in quote di uno degli altri Fondi Interni Assicurativi tra quelli gestiti dell'Impresa di Assicurazione in relazione al presente Contratto.

Le prime due sostituzioni effettuate sono completamente gratuite, mentre ogni sostituzione successiva sarà gravata da una spesa fissa indicata al precedente punto al punto 11.1.5. "COSTI DI SWITCH".

Il controvalore delle quote del Fondo Interno Assicurativo precedentemente scelto, al netto dei costi relativi alla sostituzione dei Fondi Interni Assicurativi indicato al punto 11.1.5, "COSTI DI SWITCH" viene così trasformato nel controvalore del numero di quote del nuovo Fondo Interno Assicurativo scelto al momento della richiesta di sostituzione. Il controvalore viene calcolato sulla base al valore unitario delle quote del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento, da parte dell'Impresa di Assicurazione, della comunicazione di conversione per il numero delle quote alla stessa data.

Nel caso in cui l'Impresa di Assicurazione inserisca nuovi Fondi Interni Assicurativi, successivamente alla Data di Decorrenza, l'Investitore-contraente avrà la possibilità di effettuare i successivi versamenti dei premi in questi nuovi Fondi Interni Assicurativi previa consegna della relativa informativa tratta dal Prospetto aggiornato.

Si rinvia alla Parte III del Prospetto informativo, Sezione C, paragrafo 10 "OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI/COMPARTI (c.d. Swtch)", per ulteriori informazioni.

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

17. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

In base all'art. 181 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209 del 7 dicembre 2005) al Contratto si applica la legge italiana.

18. REGIME LINGUISTICO DEL CONTRATTO

Il Contratto viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione, in tal caso spetta all'Impresa di Assicurazione proporre quella da utilizzare.

19. INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEI CONTRAENTI

Il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi viene determinato giornalmente dall'Impresa di Assicurazione, al netto di qualsiasi onere a carico dei Fondi.

Il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi è pubblicato giornalmente sul quotidiano "IL SOLE 24 ORE" e sul sito internet www.avivaitalia.it. L'Impresa di Assicurazione si riserva la possibilità di scegliere, previo avviso all'Investitore-contraente, un diverso quotidiano su cui pubblicare il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi.

L'Impresa di Assicurazione si impegna a comunicare tempestivamente all'Investitore-contraente le variazioni delle informazioni contenute nel Prospetto informativo per effetto delle modifiche alle condizioni di contratto o alla normativa applicabile al Contratto nonché le informazioni relative ai Fondi interni Assicurativi di nuova istituzione non contenute nel Prospetto inizialmente pubblicato.

L'Impresa di Assicurazione trasmette all'Investitore-contraente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, le informazioni di seguito descritte ed entrambe relative all'anno solare appena concluso – l'anno di riferimento -.

1. l'aggiornamento all'anno di riferimento dei dati storici riportati nella Parte II del presente Prospetto Informativo, ed in particolare l'aggiornamento all'anno di riferimento:
 - a) dei dati di rischio/rendimento dei Fondi e dei relativi Benchmark,
 - b) dei costi effettivi (TER) fatti registrare dai Fondi,
 - c) del turnover di portafoglio dei Fondi.
2. l'Estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:
 - a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell'anno precedente, numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - b) dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nell'anno di riferimento;
 - c) numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di sostituzione dei Fondi Interni Assicurativi nell'anno di riferimento;
 - d) numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell'anno di riferimento;
 - e) numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell'anno di riferimento.

L'Impresa di Assicurazione si impegna a informare per iscritto l'Investitore-contraente qualora in corso di Contratto il controvalore delle quote complessivamente detenute si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all'ammontare complessivo dei premi investiti, tenuto conto di eventuali riscatti parziali, e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. La comunicazione deve essere effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento.

Il presente Contratto, non può, in nessun caso, essere trasformato in altro tipo di Contratto. In caso di operazione sul Contratto assimilabile ad una operazione di trasformazione dello stesso, l'Impresa di Assicurazione è tenuta a fornire all'Investitore-contraente i necessari elementi di valutazione in modo da porlo nella condizione di confrontare le caratteristiche del nuovo Contratto con quelle del Contratto preesistente. A tal fine, prima di procedere all'operazione, l'Impresa di Assicurazione consegna all'Investitore-contraente un documento informativo, redatto secondo la normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita, che mette a confronto le caratteristiche del Contratto offerto con quelle del Contratto originario, nonché il Prospetto (o il Fascicolo in caso di prodotti di ramo I) informativo del nuovo Contratto, conservando prova dell'avvenuta consegna.

L'Impresa di Assicurazione mette a disposizione degli Investitori-contraenti, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, il prospetto aggiornato, i rendiconti periodici della gestione dei Fondi Interni Assicurativi, nonché il regolamento degli stessi sul sito *Internet* www.avivaitalia.it.

20. RECAPITO, ANCHE TELEFONICO, CUI INOLTRE ESPOSTI, RICHIESTE DI CHIARIMENTI, INFORMAZIONI O INVIO DI DOCUMENTAZIONE

L'Impresa di Assicurazione ha sede in Milano, viale Abruzzi n. 94 – 20131.

Il sito internet è: www.avivaitalia.it

Per richieste di informazioni e comunicazioni, l'Investitore-contraente può contattare il numero verde 800.113.085 oppure i seguenti recapiti via email:

- per informazioni di carattere generale: assunzione_vita@avivaitalia.it
- per informazioni relative alle liquidazioni: liquidazioni_vita@avivaitalia.it

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Impresa di Assicurazione:

AVIVA S.P.A.
SERVIZIO RECLAMI
VIALE ABRUZZI 94
20131 MILANO
TELEFAX 02 2775 245
RECLAMI_VITA@AVIVAITALIA.IT

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi:

- per questioni inerenti al Contratto: ISVAP - SERVIZIO TUTELA DEGLI UTENTI - VIA DEL QUIRINALE 21 - 00187 ROMA - TELEFONO 06.42.133.1,
- per questioni attinenti alla trasparenza informativa: CONSOB, via G.B. Martini 3, 00198 Roma o via Broletto 7, 20123 Milano, telefono 06.8477.1 / 02.72420.1.

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa di Assicurazione.

In relazione alle controversie inerenti l'entità delle somme da corrispondere o l'interpretazione del contratto si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

* * *

Aviva S.p.A. con sede legale in Viale Abruzzi 94 – 20131 Milano si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Prospetto informativo.

***Il Rappresentante legale
CESARE BRUGOLA***



APPENDICE A: Glossario dei termini tecnici utilizzati nel Prospetto Informativo.

Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il Contratto, che può coincidere o no con l'Investitore-contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal Contratto sono determinate in funzione degli eventi attinenti alla sua vita;

Benchmark: parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un Fondo Interno Assicurativo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi;

Beneficiario: persona fisica o giuridica designata in polizza dall'Investitore-contraente, che può coincidere o no con l'Investitore-contraente stesso, e che riceve la prestazione prevista dal Contratto quando si verifica l'evento assicurato;

Bonus iniziale: maggiorazione del capitale attraverso il riconoscimento gratuito da parte dell'Impresa di Assicurazione di quote alla data di decorrenza del Contratto - in caso frazionamento annuale - o alla fine del primo anno di durata contrattuale - in caso di frazionamento mensile -;

Bonus fedeltà: bonus riconosciuto dall'Impresa di Assicurazione al Contratto sotto forma di maggiorazione della prestazione assicurata, secondo condizioni e misure prefissate nelle Condizioni di Assicurazione, in caso di vita dell'Assicurato al terzo ed ottavo anno;

Capitale Caso Morte: in caso di decesso dell'Assicurato il capitale caso morte viene pagato ai Beneficiari;

Capitale investito: i premi corrisposti dall'investitore-contraente, al netto dei relativi costi, investiti in quote di uno o più fondi collegati.

Capitale maturato: il capitale ottenuto moltiplicando il valore della singola quota per il numero delle quote attribuite all'investitore-contraente ad una determinata data.

Caricamento/ Spese: parte del premio versato dall'Investitore-contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'Impresa di Assicurazione;

Categoria: Classe attribuita al fondo d'investimento cui è collegata la polizza. La categoria viene definita sulla base dei fattori di rischio che la contraddistinguono, quali ad esempio la giurisdizione dell'emittente o la proporzione della componente azionaria (ad esempio categoria azionaria, categoria bilanciata, categoria obbligazionaria).

Commissione di performance: Commissione trattenuta dalla società nel caso in cui il rendimento finanziario delle quote cui è collegato il contratto sia superiore ad un determinata soglia di rendimento prefissata nelle condizioni contrattuali.

Conclusione del Contratto: il Contratto si considera concluso quando l'Investitore-contraente unitamente all'Assicurato – se persona diversa – sottoscrive la Proposta-Certificato e paga il premio iniziale - o la prima rata di premio in caso di frazionamento mensile -;

CONSOB: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), è un'autorità amministrativa indipendente, la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori, all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano.

Contratto: Contratto con il quale l'Impresa di Assicurazione, a fronte del pagamento dei premi, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato (decesso dell'Assicurato);

Controvalore delle quote: l'importo ottenuto moltiplicando il valore della singola quota ad una determinata data per il numero delle quote attribuite al Contratto e possedute dall'Investitore-contraente alla stessa data;

Costo percentuale medio annuo: indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dall'Impresa di Assicurazione, il potenziale tasso di rendimento del Contratto rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi;

Data di decorrenza: data da cui sono operanti le prestazioni del Contratto, in questo caso il secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento da parte dell'Impresa di Assicurazione del premio iniziale - o della prima rata di premio in caso di frazionamento mensile -;

Durata del Contratto: periodo durante il quale il Contratto è in vigore; ovvero l'intera vita dell'Assicurato fermo restando la facoltà dell'Investitore-contraente di richiedere il pagamento di quanto maturato fino a quel momento attraverso l'esercizio del diritto di riscatto;

Durata Pagamento Premi: periodo che intercorre fra la data di decorrenza del Contratto e la scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal Contratto stesso e prescelto dall'Investitore-contraente al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato;

Duration: è espressa in anni ed indica la variabilità del prezzo di un titolo obbligazionario in relazione al piano di ammortamento ed al tasso di interesse corrente sul mercato dei capitali. A parità di vita residua tra titoli obbligazionari, una duration più elevata esprime una variabilità maggiore del prezzo in relazione inversa all'andamento dei tassi di interesse.

Fondi Interni Assicurativi: Fondi d'investimento per la gestione delle polizze unit-linked costituiti all'interno dell'Impresa di Assicurazione e gestiti separatamente dalle altre attività dell'Impresa di Assicurazione stessa, in cui vengono fatti confluire i premi che al netto dei costi versati dall'Investitore-Contraente vengono convertiti in quote (unit) dei Fondi stessi. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito sono distinti in diverse categorie;

Grado di rischio del Fondo: Indice della rischiosità finanziaria del fondo interno, variabile da "basso" a "molto alto" a seconda della composizione del portafoglio finanziario gestito dal Fondo Interno e delle eventuali garanzie finanziarie contenute nel contratto;

Impignorabilità e insequestrabilità: principio secondo cui le somme dovute dall'Impresa di Assicurazione all'Investitore-contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare;

Impresa di Assicurazione: Società – Aviva S.p.A. - autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, con la quale l'Investitore-contraente stipula il Contratto di Assicurazione;

Investitore-contraente: persona, fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il Contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi all'Impresa di Assicurazione;

ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo;

OICR: Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, in cui sono comprese le Società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le SICAV. A seconda della natura dei titoli in cui il Fondo Interno Assicurativo viene investito e delle modalità di accesso o di uscita si possono individuare alcune macrocategorie di OICR, quali ad esempio i fondi comuni d'investimento (o fondi aperti mobiliari) e i fondi di fondi;

Opzione: clausola del Contratto di assicurazione secondo cui l'Investitore-contraente può scegliere che il valore di riscatto totale sia corrisposto in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Per questo Contratto, l'opportunità di scegliere che il valore di riscatto totale sia convertito in una rendita vitalizia;

Overperformance: Soglia di rendimento del fondo interno a cui è collegato il contratto oltre la quale la società può trattenere una parte dei rendimenti come costi (commissioni di performance o incentivo);

Premio iniziale: importo che l'Investitore-contraente si impegna a corrispondere per il primo anno all'Impresa di Assicurazione;

Premio ricorrente: importo che l'Investitore-contraente si impegna a corrispondere annualmente, dal secondo anno e per tutta la durata pagamento premi all'Impresa di Assicurazione;

Proposta-Certificato: è il documento con il quale si dà corso al Contratto e che ne attesta la stipulazione;

Quota: ciascuna delle parti (unit) di uguale valore in cui il Fondo Interno Assicurativo è virtualmente suddiviso, e nell'acquisto delle quali viene impiegato il premio ricorrente al netto dei costi, versato dall'Investitore-contraente;

Rating: indice di solvibilità e di credito attribuito all'emittente di uno strumento finanziario a cui sono collegate le prestazioni. Viene attribuito da apposite agenzie internazionali quali Moody's, Standard&Poor's, Fitch, ecc..;

Recesso: diritto dell'Investitore-contraente di recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso, e di farne cessare gli effetti;

Riattivazione: facoltà dell'Investitore-contraente, a determinate condizioni, di riprendere il pagamento dei premi;

Riduzione: facoltà dell'Investitore-contraente, a determinate condizioni, di interrompere il pagamento dei premi, pur mantenendo in vita il Contratto per un capitale ridotto, calcolato in base al numero di quote possedute in quel momento ed al netto dell'eventuale penalità;

Rimborso: tutti i casi per i quali l'Impresa di Assicurazione corrisponde, ai sensi delle norme contrattuali, il capitale maturato all'avente diritto;

Riscatto totale o parziale: facoltà dell'Investitore-contraente di chiedere la liquidazione del controvalore della totalità o di una parte del numero di quote possedute al momento del calcolo del valore di riscatto, al netto dell'eventuale penale prevista dalle Condizioni di Assicurazione;

Società di gestione del risparmio (SGR): Società di diritto italiano autorizzate cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti;

Soggetto Incaricato: sportello bancario presso cui è stato stipulato il Contratto;

Sospensione del pagamento dei premi: facoltà dell'Investitore-contraente, a determinate condizioni, di sospendere il pagamento dei premi;

Sostituzione del Fondo Interno Assicurativo: possibilità data all'Investitore-contraente di richiedere il trasferimento delle quote possedute nel Fondo Interno Assicurativo precedentemente scelto ad un altro Fondo Interno Assicurativo tra quelli gestiti dall'Impresa di Assicurazione per il presente Contratto;

Turnover: Indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio dei Fondi Interni Assicurativi, dato dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell'investimento e disinvestimento delle quote del Fondo Interno Assicurativo, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota;

Total expenses ratio(TER): indicatore che fornisce la misura dei costi che mediamente hanno gravato sul patrimonio medio del Fondo Interno Assicurativo, dato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale dei costi posti a carico del Fondo Interno Assicurativo interno ed il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso;

Valore unitario delle quote: valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno Assicurativo, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al Fondo alla stessa data, pubblicato giornalmente sui principali quotidiani economici nazionali;

Valuta di denominazione: valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali. Il presente Contratto è stipulato in Euro;

Volatilità: grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) in un dato periodo di tempo.

La presente Parte II è stata deposita in CONSOB il 28 marzo 2008 ed è valida a partire dal 1° novembre 2008.

PARTE II DEL PROSPETTO INFORMATIVO ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO, COSTI DELL'INVESTIMENTO E TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEL FONDI INTERNI ASSICURATIVI

I dati storici di rischio/rendimento sono rivisti con cadenza annuale. I dati riportati sono aggiornati al 31 dicembre 2007.

Alla data di redazione del presente Prospetto Informativo, l'Impresa di Assicurazione ha scelto di delegare l'attività di gestione dei Fondi Interni Assicurativi a Pioneer Investment Management SGRpA, con sede in Galleria San Carlo n. 6, 20122 Milano.

I dati storici di rischio/rendimento, riportati per ciascun Fondo Interno Assicurativo, sono confrontati con quelli ottenuti dal relativo parametro di riferimento (Benchmark). Il Benchmark è un indice sintetico composto in maniera tale da essere comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, con gli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione dei Fondi Interni Assicurativi ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione.

Le performance ottenute dai Benchmark non sono indicative dei futuri rendimenti dei rispettivi Fondi Interni Assicurativi. Inoltre le performance dei Fondi Interni Assicurativi riflettono costi gravanti sugli stessi mentre i Benchmark, in quanto indici teorici, non sono gravati da alcun costo e non tengono conto degli oneri fiscali gravanti sui Fondi Interni Assicurativi.

I Fondi Interni Assicurativi CU A DINAMICO, CU A BILANCIATO PIÙ, CU A PRUDENTE PIÙ e CU A CAUTO sono di recente istituzione (novembre 2005) e pertanto viene illustrato:



- il rendimento del biennio 2006-2007 dei Fondi Interni Assicurativi e i rendimenti annuali del benchmark di ogni Fondo negli ultimi 10 anni e comunque per il periodo in cui sono disponibili le serie storiche degli indici che compongono il benchmark stesso;
- l'andamento del valore della quota dei Fondi Interni Assicurativi e dei benchmark nel corso del 2007;
- viene inoltre riportato il rendimento storico realizzato negli ultimi 3 e 5 anni dai benchmark.

I dati di rendimento dei Fondi Interni Assicurativi non includono i costi di caricamento (e gli eventuali costi di riscatto) a carico dell'Investitore-contraente.

Queste informazioni sono integrate con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, che fornisce una misura dell'inflazione nello stesso periodo.

Fondo Interno Assicurativo CU A DINAMICO

Fondo Interno Assicurativo	CU A DINAMICO
Categoria ANIA	Azionario Globale
Valuta di denominazione	Euro
Grado di rischio	medio
Benchmark	<ul style="list-style-type: none"> • 25% MSCI North America • 5% MSCI Pacific Free • 40% MSCI Europe • 30% JPMorgan Global Govt Bond EMU





Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

RENDIMENTO MEDIO ANNUO COMPOSTO	ULTIMI 3 ANNI	ULTIMI 5 ANNI
Fondo Interno Assicurativo	n.d.	n.d.
Benchmark	9,43%	9,54%
Tasso di Inflazione	1,80%	1,98%

Data di inizio collocamento	07/11/2005
Durata del Fondo Interno Assicurativo	non prevista
Patrimonio netto al 31/12/2007	194.246.781,54
Valore della quota al 31/12/2007	5,09

Fondo Interno Assicurativo CU A BILANCIATO PIÙ

Fondo Interno Assicurativo	CU A BILANCIATO PÙ
Categoria ANIA	Bilanciato
Valuta di denominazione	Euro
Grado di rischio	medio
Benchmark	<ul style="list-style-type: none"> • 15% MSCI North America • 5% MSCI Pacific Free • 30% MSCI Europe • 50% JPMorgan Global Govt Bond EMU





Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

RENDIMENTO MEDIO ANNUO COMPOSTO	ULTIMI 3 ANNI	ULTIMI 5 ANNI
Fondo Interno Assicurativo	n.d.	n.d.
Benchmark	7,59%	8,15%
Tasso di Inflazione	1,80%	1,98%

Data di inizio collocamento	09/11/2005
Durata del Fondo Interno Assicurativo	non prevista
Patrimonio netto al 31/12/2007	303.344.323,81
Valore della quota al 31/12/2007	5,09

Fondo Interno Assicurativo CU A PRUDENTE PIÙ

Fondo Interno Assicurativo	CU A PRUDENTE PIÙ
Categoria ANIA	Bilanciato Obbligazionario
Valuta di denominazione	Euro
Grado di rischio	Medio-basso
Benchmark	<ul style="list-style-type: none"> - 10% MSCI North America - 20% MSCI Europe - 60% JPMorgan Global Govt Bond EMU - 5% JP Morgan Cash EMU 6m - 5% ML EMU Corporate Index





Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

RENDIMENTO MEDIO ANNUO COMPOSTO	ULTIMI 3 ANNI	ULTIMI 5 ANNI
Fondo Interno Assicurativo	n.d.	n.d.
Benchmark	5,52%	6,36%
Tasso di Inflazione	1,80%	1,98%

Data di inizio collocamento	08/11/2005
Durata del Fondo Interno Assicurativo	non prevista
Patrimonio netto al 31/12/2007	27.765.585,21
Valore della quota al 31/12/2007	5,03

Fondo Interno Assicurativo CU A CAUTO

Fondo Interno Assicurativo	CU A CAUTO
Categoria ANIA	Obbligazionario Puro Euro Governativo Medio Lungo Termine
Valuta di denominazione	Euro
Grado di rischio	basso
Benchmark	<ul style="list-style-type: none"> - 50% JP Morgan Cash EMU 6m - 40% JPMorgan Global Govt Bond EMU - 10% ML EMU Corporate Index



Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

RENDIMENTO MEDIO ANNUO COMPOSTO	ULTIMI 3 ANNI	ULTIMI 5 ANNI	ULTIMI 10 ANNI
Fondo Interno Assicurativo	n.d.	n.d.	n.d.
Benchmark	2,61%	3,26%	4,10%
Tasso di Inflazione	1,80%	1,98%	2,10%

Data di inizio collocamento	16/11/2005
Durata del Fondo Interno Assicurativo	non prevista
Patrimonio netto al 31/12/2007	30.191.273,58
Valore della quota al 31/12/2007	4,92

TOTAL EXPENSES RATIO (TER): COSTI EFFETTIVI DI CIASCUN FONDO INTERNO

Il **Total Expenses Ratio (TER)** è l'indicatore che fornisce la misura totale dei costi che hanno gravato sul patrimonio medio di ciascun Fondo. Il TER è ricavato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale dei costi posti a carico di ciascun Fondo, compresi quelli sostenuti indirettamente attraverso l'eventuale investimento negli OICR sottostanti ed il patrimonio medio rilevato nello stesso anno.

Nella tabella sottostante viene riportato il TER relativo al solo biennio 2006-2007, data la recente istituzione dei Fondi Interni Assicurativi collegati al Contratto.

FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU A DINAMICO

Costi e Spese a carico del Fondo		2006	2007
Commissioni	Totale	1,85%	1,85%
	di gestione	1,85%	1,85%
	di incentivo	0,00%	0,00%
TER degli OICR sottostanti		0,79%	0,77%
Spese di amministrazione e custodia		0,001%	0,00%
Spese revisione		0,00%	0,00%
Spese legali e giudiziarie		0,00%	0,00%
Spese di pubblicazione		0,003%	0,00%
Altri oneri		0,00%	0,00%
Totale		2,64%	2,62%

FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU A BILANCIATO PIÙ

Costi e Spese a carico del Fondo		2006	2007
Commissioni	Totale	1,85%	1,85%
	di gestione	1,85%	1,85%
	di incentivo	0,00%	0,00%
TER degli OICR sottostanti		0,74%	0,72%
Spese di amministrazione e custodia		0,001%	0,00%
Spese revisione		0,00%	0,00%
Spese legali e giudiziarie		0,00%	0,00%
Spese di pubblicazione		0,001%	0,00%
Altri oneri		0,00%	0,00%
Totale		2,59%	2,57%

FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU A PRUDENTE PIÙ

Costi e Spese a carico del Fondo		2006	2007
Commissioni	Totale	1,75%	1,75%
	di gestione	1,75%	1,75%
	di incentivo	0,00%	0,00%
TER degli OICR sottostanti		0,69%	0,67%
Spese di amministrazione e custodia		0,002%	0,00%
Spese revisione		0,00%	0,01%
Spese legali e giudiziarie		0,00%	0,00%
Spese di pubblicazione		0,018%	0,01%
Altri oneri		0,00%	0,00%
Totale		2,46%	2,43%

FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU A CAUTO

Costi e Spese a carico del Fondo		2006	2007
Commissioni	Totale	1,70%	1,70%
	di gestione	1,70%	1,70%
	di incentivo	0,00%	0,00%
TER degli OICR sottostanti		0,56%	0,53%
Spese di amministrazione e custodia		0,004%	0,00%
Spese revisione		0,00%	0,01%
Spese legali e giudiziarie		0,00%	0,00%
Spese di pubblicazione		0,01%	0,00%
Altri oneri		0,00%	0,00%
Totale		2,27%	2,24%

Annotazioni:

- Il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli arrotondamenti.
- I Fondi Interni Assicurativi investono oltre il 10% del totale dell'attivo in OICR. Per la determinazione del "TER degli OICR sottostanti" sono state utilizzate le commissioni di gestione di detti OICR in luogo dei rispettivi TER nel caso in cui questi ultimi non siano stati disponibili alla data di redazione della presente Parte II.
- La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dell'entità dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio dei Fondi Interni Assicurativi, né degli oneri fiscali sostenuti, né degli oneri finanziari per i debiti assunti dai Fondi Interni Assicurativi.
- Inoltre, la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sull'investitore-contrante, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso di cui al Prospetto Parte I, Sezione C, paragrafo 11.1. "COSTI DIRETTAMENTE A CARICO DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE".

TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEI FONDI

Il Turnover di portafoglio è il rapporto, espresso in forma percentuale, tra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto delle sottoscrizioni e rimborsi delle quote del fondo, e il patrimonio netto medio su base giornaliera del fondo. Tale rapporto fornisce un'indicazione indiretta dell'incidenza dei costi di negoziazione sul fondo, anche derivanti da una gestione particolarmente attiva del portafoglio.

Nella tabella sottostante è riportato il turnover riferito al solo biennio 2006-2007, data la recente istituzione dei Fondi collegati al Contratto.

FONDO INTERNO ASSICURATIVO	TURNOVER DEL PORTAFOGLIO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO	
	2006	2007
CU A DINAMICO	33,58%	0,04%
CU A BILANCIATO PIÙ	48,52%	7,03%
CU A PRUDENTE PIÙ	58,26%	0,12%
CU A CAUTO	27,80%	2,42%

Gli attivi dei Fondi Interni Assicurativi CU A DINAMICO, CU A BILANCIATO PIÙ, CU A PRUDENTE PIÙ e CU A CAUTO, sono rappresentati da investimenti effettuati direttamente in OICR senza l'intervento di intermediari negoziatori estranei o appartenenti al Gruppo AVIVA.

Aviva S.p.A.

V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano

www.avivaitalia.it

Tel. +39 02 2775.1

Fax +39 02 2775.204



Aviva S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18240 del 28/07/1989 (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/08/1989) Capitale Sociale Euro 429.713.613,12 (i.v.) R.E.A. di Milano 1284961 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09269930153 Sede legale e sede sociale in Italia Viale Abruzzi 94 20131 Milano Società soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A.

La presente Proposta-Certificato è stata depositata in CONSOB il 28 marzo 2008 ed è valida a partire dal 31 marzo 2008.

COD. PRODOTTO	AGENZIA	RETE BANCA	SPORTELLO	COLLOCATORE	PROPOSTA DI ADESIONE N.
INVESTITORE-CONTRAENTE					
Cognome e Nome					
Luogo e data di nascita					
Indirizzo					
Documento di identità			Numero		
Ente, Luogo e Data rilascio					
Codice fiscale			Sesso		
Professione			Attività economica: Sottogruppo Gruppo/Ramo		
Nel caso in cui l'Investitore-contraente sia una persona giuridica e i dati di cui sopra si riferiscono al legale rappresentante					
Ragione Sociale			Partita Iva		
Indirizzo					
ASSICURATO					
Cognome e Nome					
Luogo e data di nascita					
Codice Fiscale			Sesso		
Indirizzo					
Professione					
BENEFICIARI IN CASO DI MORTE DELL'ASSICURATO:					
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO (Tariffa UE5)					
Premio (comprensivo dei caricamenti) Ricorrente su base annua			Frazionamento		
Premio iniziale (comprensivo dei caricamenti) su base annua					
Prestazione iniziale assicurata					
Durata pagamento premi					
SPESE: (Art. 16 SPESE): su ciascun versamento effettuato dall'Investitore-contraente l'Impresa di Assicurazione trattiene, a titolo di caricamento: una Spesa fissa: pari a 24 Euro o a 2 Euro a seconda che il versamento sia rispettivamente annuale o mensile ed una Spesa in percentuale: pari al 4,75% e viene calcolato sul premio annuale o mensile versato già diminuito della spesa fissa.					
MODALITÀ DI PAGAMENTO:					
Il pagamento dei premi viene effettuato utilizzando la procedura di addebito sul conto corrente bancario dell'Investitore-contraente appoggiato presso la Banca indicata in calce. Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento dei premi fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito.					
AUTORIZZAZIONE DI ADDEBITO IN CONTO					
Il Correntista autorizza la Banca ad addebitare i premi sul proprio rapporto nr.					
					IL CORRENTISTA _____
La data di valuta è da considerarsi coincidente con la Data di Decorrenza.					
Attenzione: è escluso il pagamento in contanti					
FONDI INTERNI ASSICURATIVI					
		NOME FONDO	QUOTA % DELL'INVESTIMENTO		
		CU A DINAMICO%		
		CU A BILANCIATO PIÙ%		
		CU A PRUDENTE PIÙ%		
		AVIVA D BOND MIX%		

DICHIARAZIONI AI FINI DI APPROVAZIONI SPECIFICHE

L'Investitore-contraente e l'Assicurato dichiarano di aver preso esatta conoscenza delle Condizioni di Assicurazione e di approvare specificamente - ai sensi e per gli effetti degli articoli del Codice Civile: 1341: Condizioni Generali di Contratto e 1342: Contratto concluso mediante moduli e formulari - i seguenti articoli e norme:

Limitazioni per la maggiorazione della garanzia morte; Dichiarazioni dell'Investitore-contraente e dell'Assicurato; Conclusione del Contratto; Decorrenza del Contratto; Sospensione del pagamento dei premi ricorrenti; Riscatto; Pagamenti dell'Impresa di Assicurazione.

LUOGO E DATA _____ L'INVESTITORE-CONTRAENTE _____ L'ASSICURATO _____

IL SOTTOSCRITTO INVESTITORE-CONTRAENTE DICHIARA:

- di aver ricevuto la Scheda Sintetica, la Parte I e la Parte II del Prospetto Informativo – redatto secondo le prescrizioni CONSOB – e le Condizioni di Assicurazione;
- di aver letto, compreso e accettato le Condizioni di Assicurazione;
- di aver ricevuto la comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli i Soggetti Incaricati sono tenuti – ai sensi dell'art.49 comma 1 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 - nei confronti dell'Investitore-contraente (modello predisposto dal Soggetto Incaricato e consegnato in occasione del primo Contatto);
- di aver ricevuto il documento contenente – ai sensi del Regolamento Intermediari CONSOB – i dati essenziali dei Soggetti Incaricati e della loro attività, le informazioni sugli strumenti di tutela dell'Investitore-contraente, sull'eventuale consulenza prestata, su potenziali situazioni di conflitto d'interessi e sulla misura degli incentivi percepiti (modello predisposto dal Soggetto Incaricato).

L'Investitore-contraente può richiedere la consegna gratuita della Parte III del Prospetto e del Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi.

L'INVESTITORE-CONTRAENTE _____

DIRITTO DI RECESSO

L'Investitore-contraente può recedere dal Contratto entro trenta giorni dalla data di conclusione del Contratto. ai sensi del D. Lgs. 7 dicembre 2005 n. 209. L'esercizio del diritto di recesso libera l'Investitore-contraente e l'Impresa di Assicurazione da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto.

L'Impresa di Assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, rimborserà:

- qualora la richiesta di recesso pervenga all'Impresa di Assicurazione antecedentemente alla data di decorrenza del Contratto il premio versato;
- qualora la richiesta di recesso pervenga all'Impresa di Assicurazione dal giorno della data di decorrenza del Contratto il premio versato, maggiorato o diminuito della differenza fra il valore unitario delle quote del secondo giorno di Borsa aperta successivo al ricevimento, da parte dell'Impresa di Assicurazione, della comunicazione di recesso ed il valore unitario delle stesse alla data di decorrenza del Contratto, moltiplicato per il numero delle quote acquisite alla stessa data di decorrenza. l'Impresa di Assicurazione trattiene dall'importo da rimborsare all'Investitore-contraente - a titolo di spesa di emissione del Contratto - una spesa fissa pari a Euro 50,00.

LUOGO E DATA _____ L'INVESTITORE-CONTRAENTE _____

DICHIARAZIONI

L'Investitore-contraente e Assicurato (se diverso dall'Investitore-contraente):

- confermano che tutte le dichiarazioni contenute nella presente Proposta-certificato - anche se materialmente scritte da altri – sono complete ed esatte;
- dichiarano di essere a conoscenza che la presente Proposta-certificato è parte integrante del Prospetto Informativo e delle eventuali Appendici al Contratto;
- prendono atto che il Contratto, con la sottoscrizione della presente Proposta-certificato ed il pagamento del premio iniziale o della prima rata del premio iniziale, è concluso e che AVIVA S.p.A. – l'Impresa di Assicurazione – si impegna a riconoscere PIENA VALIDITA' CONTRATTUALE alla presente Proposta-certificato, fatti salvi l'ultimo comma dell'articolo "Dichiarazioni dell'Investitore-contraente e dell'Assicurato" delle Condizioni di Assicurazione ed errori di calcolo che comportino risultati difformi dall'esatta applicazione della tariffa;
- prendono atto che il Contratto decorre dal secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di conclusione dello stesso. l'Impresa di Assicurazione invia all'Investitore-contraente la Lettera Contrattuale di Conferma, quale documento contrattuale che definisce il ricevimento del premio iniziale o della prima rata del premio iniziale da parte dell'Impresa di Assicurazione e che riepiloga i dati identificativi del contratto;
- dichiarano di aver preso conoscenza dell'articolo "CONFLITTO DI INTERESSI" delle Condizioni di Assicurazione.

L'Investitore-contraente dichiara di AVER LETTO ed ACCETTATO quanto riportato in merito ai TERMINI DI DECORRENZA sopra indicati.

L'Assicurato, qualora diverso dall'Investitore-contraente, acconsente alla sottoscrizione della presente Proposta-certificato, ai sensi dell'Articolo 1919 del codice Civile.

LUOGO E DATA _____ L'INVESTITORE-CONTRAENTE _____ L'ASSICURATO _____

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gli interessati (Investitore-contraente, Assicurato), preso atto dell'Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) - allegata alle Condizioni di Assicurazione - acconsentono al trattamento dei loro dati personali, ivi compresi quelli sensibili idonei a rilevare lo stato di salute, per le finalità, con le modalità e da parte dei soggetti nella medesima indicati.

LUOGO E DATA _____ L'INVESTITORE-CONTRAENTE _____ L'ASSICURATO _____

Generalità dell'acquirente che ha effettuato la rilevazione dei dati dell'Investitore-contraente ai sensi della Legge n.197 del 5 luglio 1991 (disposizioni urgenti per la lotta al riciclaggio).

NOME E COGNOME (stampatello) _____

FIRMA _____

Aviva S.p.A.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18240 del 28/07/1989 (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/08/1989) Capitale Sociale Euro 429.713.613,12 (i.v.) R.E.A. di Milano 1284961 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09269930153 Sede legale e sede sociale in Italia Viale Abruzzi 94 20131 Milano Società soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A.



**Offerta pubblica di sottoscrizione di UNIBONUS IMPRESA,
prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked.**

- **Parte III - Altre informazioni**

La presente Parte III è stata depositata in CONSOB in data 28 marzo 2008 ed è valida dal 31 marzo 2008.

Il Prospetto Parte III è stato depositato in CONSOB in data 28 marzo 2008 ed è valido dal 31 marzo 2008.

PARTE III DEL PROSPETTO INFORMATIVO ALTRE INFORMAZIONI

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE ED IL GRUPPO DI APPARTENENZA

Aviva S.p.A è una Compagnia del Gruppo AVIVA, ha sede legale e direzione generale in Viale Abruzzi n. 94 – 20131 Milano - Italia.

Aviva S.p.A, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale n. 18240 del 28/07/1989, (Gazzetta Ufficiale nr. 186 del 10/08/1989), Registro Imprese di Milano n. 09269930153.

Aviva S.p.A. svolge le seguenti attività:

1. Assicurazioni sulla durata della vita umana (Ramo I);
2. Assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento (Ramo III);
3. Operazioni di capitalizzazione (Ramo V);
4. Operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'Erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa (Ramo VI).

La durata di Aviva S.p.A è fissata fino al 31.12.2100.

Aviva PLC, storica compagnia inglese presente da oltre trecento anni nel panorama assicurativo mondiale, è il 5 °gruppo assicurativo al mondo per diffusione e volume di business, primo gruppo assicurativo in Gran Bretagna e 6° in Italia nel comparto vita. È presente in oltre 25 paesi distribuiti in 4 continenti con 59.000 dipendenti al servizio di 40 milioni di clienti.

Aviva è presente in Italia dal 1921 e attualmente opera con 7 compagnie di assicurazioni e circa 500 dipendenti. Il gruppo è attivo sul territorio italiano grazie a 800 agenti, 6.000 sportelli bancari e 4.200 promotori finanziari che commercializzano una gamma strutturata di soluzioni assicurative vita e danni.

Il capitale sottoscritto e versato alla data del 31 dicembre 2007 è pari a Euro 429.713.613,12.

Gli **azionisti** risultanti dal Libro Soci, aggiornato al 31 dicembre 2007, sono i seguenti:

- Aviva Italia Holding S.p.A. 50%
- Aviva Italia S.p.A. 1%
- UniCredit Banca S.p.A. 49%

La Società è soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A., ai sensi dell'Art. 2497 e seguenti del Codice Civile.

L'organo amministrativo dell'Impresa di Assicurazione è il **Consiglio di Amministrazione**; l'attuale Consiglio di Amministrazione è in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008 ed è così composto:

- Marengo Pier Carlo
Nato a Torino il 29.01.1926;
Presidente;
Laurea "summa cum laude" in Economia e Commercio;
Già Amministratore Delegato del Credito Italiano, Presidente di Servizi Interbancari e di Banca CreditWest, Consigliere dell'ABI;
Attualmente ricopre la carica di Presidente di Aviva S.p.A.

-
- **Brugola Cesare**
Nato a Milano il 10.08.1942;
Amministratore Delegato;
Già consigliere di Banca Marche S.p.A., Akros S.p.A, Credit Consult S.p.A.;
Attualmente ricopre la carica di Presidente ed Amministratore Delegato di Aviva Italia Holding S.p.A., Vicepresidente Esecutivo ed Amministratore Delegato di Aviva Italia S.p.A., Amministratore Delegato di Aviva S.p.A., Aviva Assicurazioni S.p.A., Aviva Life S.p.A. e Aviva Vita S.p.A., Presidente e Amministratore Delegato di Aviva Previdenza S.p.A., Vicepresidente di Avipop Assicurazioni S.p.A.
 - **Botto Piero**
Nato a Torino il 25.05.1956;
Consigliere;
Attualmente è Amministratore di Aviva S.p.A.
 - **Gallo Stefano**
Nato a Rivoli (TO) il 16.12.1969
Consigliere;
Attualmente è Amministratore di Aviva S.p.A.
 - **Cremona Massimo**
Nato a Busto Arsizio (VA) il 03.04.1959
Consigliere;
Laurea in Economia e Commercio presso Università Cattolica di Milano;
Già consigliere di Banca delle Marche, Italmimpianti S.p.A.;
Attualmente ricopre la carica di Amministratore di Aviva Italia Holding S.p.A., Aviva Italia S.p.A, Aviva Assicurazioni S.p.A., Aviva S.p.A., Aviva Life S.p.A., Aviva Previdenza S.p.A., Aviva Vita S.p.A., e la carica di Amministratore Delegato di FINOA S.r.l.
 - **Molendi Attilio**
Nato a Verona il 16.01.1935;
Consigliere;
Diploma di Ragioneria;
Già consigliere di Capital Italia S.p.A., Capital Italia Repurchase SA; Vice Presidente del Consiglio di Borsa;
Direttore Centrale del Credito Italiano;
Attualmente ricopre la carica di Amministratore di Aviva Italia S.p.A. e Aviva S.p.A., AVIPOP Assicurazioni S.p.A.
 - **Casati Mauro**
Nato a Torino il 02.05.1957;
Consigliere;
Attualmente ricopre la carica di Amministratore di Aviva S.p.A. e Aviva Vita S.p.A
 - **Chinni Gianpaolo**
Nato a Milano il 21.01.1949
Laurea in Economia aziendale presso l'Università Bocconi di Milano
Consigliere;
Attualmente ricopre la carica di Direttore Generale nelle Società: Aviva Life S.p.A., Aviva Previdenza S.p.A. Aviva Vita S.p.A., Aviva S.p.A. e la carica di Amministratore in Aviva Life S.p.A. , Eurovita Assicurazioni S.p.A., Aviva S.p.A.

L'organo di controllo dell'Impresa di Assicurazione è il collegio sindacale; l'attuale collegio sindacale è in carica fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2008 ed è così costituito:

- **Gottardo Andrea**
Nato a Venezia il 14.03.1960;
Presidente del Collegio Sindacale;

- Patelli Luciano
Nato a Bergamo il 21.07.1959;
Sindaco Effettivo;
- Ventura Donato
Nato a Genova il 15.04.1923;
Sindaco Effettivo;
- Alberico Andrea
Nato a Voghera (PV) il 31.12.1972;
Sindaco Supplente;
- Colcerasa Enrico
Nato a Roma il 13.04.1928;
Sindaco Supplente.

Le funzioni direttive dell'Impresa di Assicurazione sono esercitate dall'Amministratore delegato – Cesare Brugola - e dal Direttore generale – Gianpaolo Chinni - .

Altre informazioni relative agli altri prodotti finanziari offerti sono fornite sul sito internet dell'Impresa di Assicurazione www.avivaitalia.it.

2. IL FONDO

Il Fondi Interni Assicurativi collegati al Contratto, istituiti nel novembre del 2005, non hanno cambiato politica d'investimento da inizio gestione; nel novembre 2007 è stata adottata per tutti gli indici che compongono i benchmark dei Fondi la versione "total return", vale a dire che prevedono il reinvestimento dei proventi.

Di seguito si riporta la composizione dei benchmark di ciascun Fondo.

NOME DEL FONDO	BENCHMARK	PESI
CU A Cauto	JP Morgan Cash EMU 6m	50,0%
	JPMorgan Global Govt Bond EMU LC	40,0%
	ML EMU Corporate Index	10,0%
CU A Prudente più	MSCI NA	10,0%
	MSCI Europe	20,0%
	JPMorgan Global Govt Bond EMU LC	60,0%
	JP Morgan Cash EMU 6m	5,0%
	ML EMU Corporate Index	5,0%
CU A Bilanciato più	MSCI North America	15,0%
	MSCI Pacific	5,0%
	MSCI Europe	30,0%
	JPMorgan Global Govt Bond EMU LC	50,0%
CU A Dinamico	MSCI North America	25,0%
	MSCI Pacific	5,0%
	MSCI Europe	40,0%
	JPMorgan Global Govt Bond EMU LC	30,0%

Nella tabella sottostante sono descritti gli indici che compongono i benchmark dei Fondi.

INDICI	CARATTERISTICHE
JP Morgan 6m Cash EMU	<p>E' un indice rappresentativo delle performance degli euro-depositi con scadenza pari a sei mesi denominati in Euro. L'indice prevede il reinvestimento delle cedole. L'indice viene ribilanciato con periodicità giornaliera.</p> <p>La valuta di denominazione dell'indice è l'Euro.</p> <p>La serie storica dell'indice è disponibile dal Gennaio 1997.</p> <p>L'indice è disponibile con frequenza giornaliera sui principali information provider, Bloomberg (codice identificativo su Bloomberg JPCAEU6M), Reuter, Datastream.</p>
JP Morgan Global Govt Bond EMU	<p>L'indice rappresenta il rendimento dei titoli a reddito fisso trattati nei mercati dei Titoli di Stato dei paesi sviluppati dell'area Euro. È calcolato sulla base dei prezzi lordi (corso secco più interessi maturati) e presume che la cedola ricevuta in una determinata valuta sia immediatamente reinvestita in titoli della stessa valuta.</p> <p>L'indice è costruito con criteri di ammissibilità dei titoli basati sulla liquidità (outstanding). È disponibile con frequenza giornaliera sulle banche dati internazionali Bloomberg, Reuters e Datastream (codice identificativo su Bloomberg: JPMGEMLC)</p>
ML EMU Corporate Index	<p>L'indice rappresenta l'andamento dei titoli obbligazionari in Euro emessi per un ammontare pari ad almeno 100 milioni di Euro da Società con rating "investment grade". Il controvalore minimo dei titoli in circolazione presenti nell'indice è almeno 100 milioni di Euro. I prezzi assunti per la denominazione dell'indice sono quelli di chiusura dei mercati comprensivi di rateo maturato. L'indice è disponibile giornalmente sulle banche dati internazionali Bloomberg, Reuters e Datastream (codice identificativo su Bloomberg: ER00).</p>
MSCI Europe	<p>L'indice MSCI EUROPE – TOTAL RETURN NET DIVIDEND è elaborato quotidianamente dalla società Morgan Stanley Capital International e rappresenta l'andamento dei mercati azionari industrializzati dei paesi europei (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Gran Bretagna). L'indice è utilizzato nella versione comprensiva dei dividendi netti espressi in Dollari, successivamente convertiti in Euro in base ai tassi di cambio WMR.</p> <p>È costituito dalla media ponderata (in base alla capitalizzazione ed al flottante di mercato) delle variazioni dei titoli azionari europei selezionati tenendo conto sia di criteri di liquidità e rappresentatività settoriale sia di criteri volti ad evitare le partecipazioni incrociate consentendo di rappresentare al meglio l'andamento complessivo dei singoli mercati e quindi dell'intero aggregato in esame. La composizione dell'indice viene aggiornata ogni tre mesi.</p> <p>Partenza dell'indice: 31/12/1969. L'indice è disponibile con frequenza giornaliera sulle banche dati internazionali Bloomberg, Reuters e Datastream ed è pubblicato direttamente dalla Morgan Stanley Capital International (codice identificativo su Bloomberg NDDUE15)</p>
MSCI North America	<p>L'indice MSCI NORTH AMERICA – TOTAL RETURN NET DIVIDEND è elaborato quotidianamente dalla società Morgan Stanley Capital International e rappresenta l'andamento dei titoli azionari dei paesi dell'area nord americana (USA e Canada) con un obiettivo di copertura dell'85% della capitalizzazione di mercato. L'indice è utilizzato nella versione comprensiva dei dividendi netti espressi in Dollari, successivamente convertiti in Euro in base ai tassi di cambio WMR.</p> <p>È costituito dalla media ponderata (in base alla capitalizzazione ed al flottante di mercato) delle variazioni dei titoli azionari selezionati tenendo conto sia di criteri di liquidità e rappresentatività settoriale sia di criteri volti ad evitare le partecipazioni incrociate consentendo di rappresentare al meglio l'andamento complessivo dei singoli mercati e quindi dell'intero aggregato in esame. La composizione dell'indice viene aggiornata ogni tre mesi. Partenza dell'indice: 31/12/1969.</p> <p>L'indice è disponibile con frequenza giornaliera sulle banche dati internazionali Bloomberg, Reuters e Datastream ed è pubblicato direttamente dalla Morgan Stanley Capital International (codice identificativo su Bloomberg NDDUNA).</p>

MSCI Pacific Free	<p>L'indice MSCI PACIFIC FREE - TOTAL RETURN NET DIVIDEND è elaborato quotidianamente dalla società Morgan Stanley Capital international e rappresenta l'andamento dei mercati azionari dei Paesi sviluppati (Australia, Hong Kong, Giappone, Nuova Zelanda, Singapore) nell'area Pacifico con un obiettivo di copertura dell'85% della capitalizzazione di mercato. L'indice è utilizzato nella versione comprensiva dei dividendi netti espressi in Dollari, successivamente convertiti in Euro in base ai tassi di cambio WMR.</p> <p>È costituito dalla media ponderata (in base alla capitalizzazione ed al flottante di mercato) delle variazioni dei titoli azionari selezionati tenendo conto sia di criteri di liquidità e rappresentatività settoriale sia di criteri volti ad evitare le partecipazioni incrociate consentendo di rappresentare al meglio l'andamento complessivo dei singoli mercati e quindi dell'intero aggregato in esame. La composizione dell'indice viene aggiornata ogni tre mesi.</p> <p>Partenza dell'indice: 31/12/1998</p> <p>L'indice è disponibile con frequenza giornaliera sulle banche dati internazionali Bloomberg, Reuters e Datastream ed è pubblicato direttamente dalla Morgan Stanley Capital International (codice identificativo su Bloomberg NDDUPF).</p>
--------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. I SOGGETTI CHE PRESTANO GARANZIE E CONTENUTO DELLA GARANZIA

Non sono previste garanzie finanziarie collegate ai Fondi Interni Assicurativi.

4. I SOGGETTI DISTRIBUTORI

Gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'art. 109 del D.Lgs 7 dicembre 2005 nr. 209, che procedono alla distribuzione del prodotto sono Unicredit Banca S.p.A. appartenente al Gruppo Unicredit Italiano, sede legale e direzione generale: Via Zamboni 20 - 40126 Bologna.

5. GLI INTERMEDIARI NEGOZIATORI

Gli attivi dei Fondi Interni Assicurativi collegati al Contratto sono rappresentati da investimenti effettuati direttamente in OICR senza l'intervento di intermediari negozianti.

6. LA SOCIETÀ DI REVISIONE

L'assemblea ordinaria dei soci del 24 aprile 2007 di Aviva S.p.A. ha prorogato alla Reconta Ernst & Young S.p.A. – Via Della Chiusa 2, 20123 Milano – per un triennio, cioè fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009, l'incarico di revisione contabile e certificazione del bilancio della Aviva S.p.A. nonché del Rendiconto annuale del Fondo.

B) TECNICHE DI GESTIONE DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO

7. TECNICHE DI GESTIONE DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO DEI FONDI INTERNI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI ED ALLA POLITICA DI INVESTIMENTO

L'Impresa di Assicurazione supporta ex ante l'attività di investimento nella costruzione di un portafoglio con caratteristiche di rischio-rendimento coerenti con lo stile di gestione di ciascun Fondo Interno Assicurativo, e controlla ex post tale coerenza con il grado di rischio di ogni Fondo stesso.

In particolare, l'Impresa di Assicurazione svolge un'analisi continuativa della performance delle componenti azionaria ed obbligazionaria e, in relazione agli obiettivi ed alla politica di investimento di ciascun Fondo Interno, effettua il monitoraggio del profilo rischio/rendimento attraverso il controllo periodico della misura del TEV, per verificare lo scostamento della volatilità del Fondo rispetto al benchmark.

L'Impresa di Assicurazione stabilisce ed aggiorna i limiti di risk budget, sottoposti ai controlli periodici per verificare il rispetto della politica d'investimento e la coerenza con la categoria del Fondo, apportando eventualmente le necessarie modifiche.

C) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO/RISCATTO E SWITCH

8. SOTTOSCRIZIONE

La sottoscrizione del Contratto può essere effettuata presso uno dei Soggetti Incaricati del collocamento. La sottoscrizione avviene esclusivamente mediante l'apposito modulo di Proposta-Certificato.

Il Contratto si considera concluso quando l'Investitore-contraente ha versato il primo premio – premio iniziale – o la prima rata di premio – in caso di frazionamento mensile - e unitamente all'Assicurato – se persona diversa – ha sottoscritto la Proposta-Certificato.

Le prestazioni decorrono dal secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento, da parte dell'Impresa di Assicurazione, del primo premio - premio iniziale - o della prima rata di premio – in caso di frazionamento mensile -.

La data di decorrenza del Contratto viene indicata nella Lettera Contrattuale di Conferma, che viene inviata all'Investitore-contraente.

Il presente Contratto può essere stipulato soltanto se l'Assicurato, al momento della stipulazione del Contratto, ha un'età minima di 18 anni e massima di 75 anni.

Ai fini della determinazione del numero di quote, vale quanto segue:

- il premio iniziale annuale o la prima rata di premio mensile vengono:
 - diminuiti dei caricamenti indicati al punto 11.1.2 “COSTI DI CARICAMENTO” del Prospetto Parte I;
 - divisi per il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto dall'Investitore-contraente, del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento da parte dell'Impresa di Assicurazione del primo premio. Tale importo viene eventualmente maggiorato del bonus iniziale di cui al punto 4.4.4 “BONUS INIZIALE” del Prospetto Parte I;
- i successivi premi ricorrenti annuali o le rate mensili del premio ricorrente versati dall'Investitore-contraente, vengono:
 - diminuiti dei caricamenti indicati al punto 11.1.2 “COSTI DI CARICAMENTO” del Prospetto Parte I;
 - divisi per il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo, del primo giorno di Borsa aperta successivo a quello della data di incasso.

La **Lettera Contrattuale di Conferma** viene inviata dall'Impresa di Assicurazione all'Investitore-contraente a seguito del pagamento del primo premio o della prima rata di premio – in caso di frazionamento mensile - entro 7 giorni lavorativi dalla data di decorrenza e contiene le seguenti informazioni:

- il numero di Polizza, che identifica definitivamente il Contratto;
- la data di incasso del premio e di decorrenza (che coincide con la data di valorizzazione) del Contratto;
- il primo premio corrisposto;
- il premio investito alla data di decorrenza del Contratto;
- la durata pagamento premi;
- relativamente al Fondo Interno Assicurativo prescelto:
 - il numero di quote attribuite;
 - il prezzo (valore unitario) al quale è avvenuto l'acquisto.

A seguito del pagamento dei premi ricorrenti successivi al primo, l'Impresa di Assicurazione invia all'Investitore-contraente alla chiusura di ogni semestre (30 giugno – 31 dicembre) una **Lettera di Conferma Cumulativa** per i premi ricorrenti versati nel semestre che contiene le seguenti informazioni:

- i premi ricorrenti corrisposti;
- la data di incasso e la data di investimento (che coincide con la data di valorizzazione) di ciascun premio ricorrente;

-
- i premi investiti alla data di valorizzazione;
 - relativamente al Fondo Interno Assicurativo:
 - il numero delle quote acquistate a fronte dei premi ricorrenti investiti;
 - il prezzo (valore unitario) al quale è avvenuto l'acquisto.

Nel caso in cui l'Impresa di Assicurazione inserisca nuovi Fondi Interni Assicurativi, successivamente alla Data di Decorrenza, l'Investitore-contraente avrà la possibilità di effettuare i successivi versamenti dei premi in questi nuovi Fondi Interni Assicurativi previa consegna della relativa informativa tratta dal Prospetto aggiornato.

9. RISCATTO E RIDUZIONE

9.1 Riscatto

Qualora sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del Contratto e sia stata pagata interamente la prima annualità di premio, l'Investitore-contraente può riscuotere, interamente o parzialmente, il valore di riscatto.

Per esercitare il riscatto l'Investitore-contraente deve compilare la richiesta di liquidazione o inviare una comunicazione scritta all'Impresa di Assicurazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale indica la sua decisione di riscattare totalmente o in parte il Contratto. La richiesta di riscatto è irrevocabile.

L'Impresa di Assicurazione provvede alla liquidazione dell'importo dovuto - verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento - entro trenta giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione indicata allo specifico Art. 24 "PAGAMENTI DELL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE" delle Condizioni di Assicurazione.

L'Impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie.

In ogni caso, l'Investitore-contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto all'Impresa di Assicurazione la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'Impresa di Assicurazione corrisponde all'Investitore-contraente il valore di riscatto - parziale o totale - al netto delle imposte eventualmente previste per Legge.

RISCATTO TOTALE

Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto dall'Investitore-contraente calcolato moltiplicando il numero di quote per il valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte dell'Impresa di Assicurazione.

L'importo così determinato viene corrisposto per intero qualora siano state interamente versate sette annualità di premio. In caso contrario, il valore di riscatto si ottiene applicando all'importo sopra definito la penale di riscatto indicata al punto 11.1.3 "COSTI DI RIMBORSO DEL CAPITALE PRIMA DELLA SCADENZA" del Prospetto Parte I.

Il valore di riscatto viene corrisposto per intero senza l'applicazione delle penalità nel caso in cui sia già stata effettuata in precedenza la riduzione del capitale.

RISCATTO PARZIALE

Il valore di riscatto parziale viene determinato con gli stessi criteri di cui sopra, fatto salvo l'addebito di un'ulteriore spesa fissa indicata al punto 11.1.3 "COSTI DI RIMBORSO DEL CAPITALE PRIMA DELLA SCADENZA" del Prospetto Parte I.

Il riscatto anche, può essere richiesto a condizione che:

- l'importo lordo riscattato risulti non inferiore a 1.500,00 Euro;
- il controvalore del capitale residuo espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo non risulti inferiore a 2.500,00 Euro.

9.2 Riduzione

Trascorso un anno dalla data di decorrenza e corrisposta interamente la prima annualità di premio l'Investitore-contraente può decidere di non corrispondere ulteriori premi e richiedere che il Contratto resti in vigore, libero da ulteriori premi, per il capitale ridotto.

Il Contratto viene ridotto qualora sia stata pagata interamente la prima annualità di premio e siano trascorsi 12 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata.

Il capitale ridotto è pari al:

- controvalore delle quote del Fondo Interno Assicurativo, calcolato moltiplicando il valore unitario delle quote del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di riduzione per il numero di quote possedute alla stessa data;
- l'importo così determinato, viene diminuito delle penalità di riduzione indicate al punto 11.1.4 "COSTI DI RIDUZIONE" del Prospetto Parte I.

In caso di frazionamento mensile, nella determinazione della percentuale di riduzione da applicare si terrà conto unicamente delle annualità di premio interamente versate.

Dopo che il Contratto è stato ridotto non è più possibile riprendere il pagamento dei premi.

10. OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI/COMPARTI (c.d. SWITCH)

Trascorsi almeno trenta giorni dalla data di decorrenza del Contratto, l'Investitore-contraente può chiedere al Soggetto Incaricato, la conversione del capitale espresso in quote da un Fondo Interno Assicurativo precedentemente scelto in quote di un Fondo Interno Assicurativo tra quelli gestiti dall'Impresa di Assicurazione in relazione al presente Contratto.

Il controvalore delle quote del Fondo Interno Assicurativo precedentemente scelto, al netto dei costi relativi alla sostituzione dei Fondi Interni Assicurativi indicato al punto 11.1.5, "COSTI DI SWITCH" del Prospetto Parte I viene così trasformato nel controvalore del numero di quote del nuovo Fondo Interno Assicurativo scelto al momento della richiesta di sostituzione. Il controvalore viene calcolato sulla base al valore unitario delle quote del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento, da parte dell'Impresa di Assicurazione, della comunicazione di conversione per il numero delle quote alla stessa data.

La conversione viene effettuata nei termini seguenti:

- viene applicata la relativa percentuale di disinvestimento indicata dall'Investitore-contraente al controvalore del numero di quote del Fondo Interno Assicurativo precedentemente scelto dallo stesso, ottenuto moltiplicando il numero di quote per il valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento, da parte dell'Impresa di Assicurazione, della comunicazione di conversione;
- vengono applicate le percentuali di investimento indicate dall'Investitore-contraente, ottenendo l'importo da investire per il Fondo Interno Assicurativo scelto;
- detto importo, al netto della spesa fissa stabilita dall'Impresa di Assicurazione pari a 20,00 Euro viene diviso per il valore unitario delle quote dei nuovi Fondi Interni Assicurativi, quale rilevato il medesimo giorno. La spesa fissa non si applica nelle prime due sostituzioni.

L'Impresa di Assicurazione invia una Lettera di Conferma Sostituzione Fondo, che informa dell'avvenuta sostituzione del Fondo Interno Assicurativo ed indica per il nuovo e vecchio Fondo:

- il prezzo (valore unitario) e la data alla quale è avvenuto il trasferimento;
- il numero di quote vendute ed acquistate;
- il controvalore del numero delle quote alla data della sostituzione.

D) REGIME FISCALE

11. IL REGIME FISCALE E LE NORME A FAVORE DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE IMPOSTA SUI PREMI

REGIME FISCALE DEI PREMI

I premi versati per le assicurazioni sulla vita:

- non sono soggetti ad alcuna imposta sulle assicurazioni;
- non sono detraibili e non sono deducibili se non per la parte attinente al rischio morte, invalidità permanente ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana dell'Assicurato, laddove prevista in base alla tipologia contrattuale nei limiti ed alle condizioni dettate dalla disciplina fiscale in vigore (art. 15, comma 1, lett. "f" del D.P.R. del 22/12/1986).

TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Come da disposizioni vigenti alla data di redazione del presente Prospetto, le somme liquidate in caso di decesso (relativamente ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte, ivi compresi quelli di tipo "Misto" anche a vita intera), di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana dell'Assicurato, non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale, sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di capitale sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di rendita ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986.

Negli altri casi, è necessario fare le seguenti distinzioni sul rendimento finanziario maturato:

- a) se la prestazione è corrisposta in forma di capitale, in base all'art. 44, comma 1, lettera "g-quater" del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986, è soggetto ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all'art. 26-ter, comma 1 del D.P.R. n. 600 del 29/9/1973, nella misura prevista dall'art. 7 del D.L. n. 461 del 21/11/1997 (attualmente pari al 12,50%). L'imposta è applicata sulla differenza fra il capitale corrisposto e l'ammontare dei premi pagati, in conformità a quanto previsto dall'art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986.
- b) se la prestazione è corrisposta in forma di rendita, all'atto della conversione del valore di riscatto è soggetto all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al punto a). Successivamente durante il periodo di erogazione della rendita, in base all'art. 44 comma 1 lettera "g-quinquies" del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986, i rendimenti finanziari relativi a ciascuna rata di rendita sono assoggettati annualmente ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 12,50% di cui all'art. 26-ter, comma 2 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973, applicata sulla differenza tra l'importo erogato e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari, in conformità a quanto previsto dall'art. 45 comma 4-ter del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986.

La predetta imposta sostitutiva di cui all'art. 26-ter del D.P.R. n. 600 del 29/9/1973 non deve essere applicata relativamente alle somme corrisposte a soggetti che esercitano attività d'impresa. Infatti, ai sensi della normativa vigente, i proventi della medesima specie conseguiti da soggetti che esercitano attività d'impresa non costituiscono redditi di capitale bensì redditi d'impresa.

CREDITI DI IMPOSTA

I Fondi Interni Assicurativi collegati al Contratto attualmente investono gli attivi in quote di uno o più OICR che sono esenti da imposizione fiscale; pertanto, non vi sarà il riconoscimento di alcun credito di imposta.

Tuttavia, qualora i Fondi Interni Assicurativi investano gli attivi in OICR soggetti a imposizione fiscale, gli eventuali crediti d'imposta maturati nei Fondi verranno trattenuti dall'Impresa di Assicurazione e pertanto non andranno a beneficio dei Contraenti. Tale mancato riconoscimento si può tradurre, indirettamente, in una doppia imposizione fiscale.

NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ

Ai sensi dell'Art.1923 del Codice Civile le somme dovute in dipendenza del Contratto non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Ai sensi dell'art.1920 del codice civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e non sono soggette all'imposta sulle successioni.

E) CONFLITTI DI INTERESSE

12. LE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI

L'Impresa di Assicurazione ha predisposto delle procedure di monitoraggio e di gestione al fine di individuare le operazioni in cui ha un interesse in conflitto, sia direttamente sia indirettamente tramite rapporti di gruppo. In particolare tali procedure sono finalizzate a:

- a) effettuare operazioni nell'interesse degli Investitori-contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse;
- b) operare al fine di contenere i costi a carico degli Investitori-contraenti ed ottenere il miglior risultato possibile, anche in relazione agli obiettivi assicurativi/finanziari;
- c) astenersi dall'effettuare operazioni con frequenza non necessaria per la realizzazione degli obiettivi assicurativi/finanziari;
- d) astenersi da ogni comportamento che possa avvantaggiare una gestione separata o un fondo interno a danno di un altro.

Aviva S.p.A., Impresa di Assicurazione che commercializza il presente Contratto, è controllata da Aviva Italia Holding S.p.A. che detiene una quota di partecipazione del 50 per cento del capitale sociale dell'Impresa di Assicurazione ed è partecipata da Aviva Italia S.p.A. (1 per cento) e da UniCredit Banca S.p.A. (49 per cento).

Aviva S.p.A. fa capo al Gruppo Inglese AVIVA Plc.

Il prodotto viene distribuito da UniCredit Banca S.p.A. appartenente al Gruppo UniCredito Italiano.

E' prevista la possibilità di investire il patrimonio dei fondi in OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Aviva o in altri strumenti finanziari emessi da società dello stesso Gruppo o del Gruppo UniCredito Italiano.

Con particolare riferimento ai conflitti di interesse connessi ad accordi di riconoscimento di utilità, l'Impresa di Assicurazione ha stipulato accordi con la Pioneer Asset Management S.A..

Alla data di redazione del presente documento, Pioneer Asset Management retrocede una percentuale minima pari al 50% delle commissioni di gestione gravanti sugli OICR in cui sono investiti gli attivi del Fondo.

Tali utilità vengono interamente riconosciute al patrimonio del Fondo con la stessa frequenza di valorizzazione delle quote.

Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale del Fondo Interno Assicurativo ed ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso degli OICR appartenenti al comparto azionario, obbligazionario e monetario all'interno del Fondo Interno Assicurativo stesso. Nel caso in cui tali riconoscimenti di utilità subiscano variazioni sostanziali in senso sfavorevole per il Fondo, l'Impresa di Assicurazione adotterà le soluzioni più idonee al fine di neutralizzare le conseguenze economiche di tali variazioni.

Si precisa che l'Impresa di Assicurazione si impegna ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi.

Aviva S.p.A.

V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano

www.avivaitalia.it

Tel. +39 02 2775.1

Fax +39 02 2775.204



Aviva S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18240 del 28/07/1989 (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/08/1989) Capitale Sociale Euro 429.713.613,12 (i.v.) R.E.A. di Milano 1284961 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09269930153 Sede legale e sede sociale in Italia Viale Abruzzi 94 20131 Milano Società soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A.

Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi



- **CU A DINAMICO**
- **CU A BILANCIATO PIÙ**
- **CU A PRUDENTE PIÙ**
- **CU A CAUTO**

REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI CU A CAUTO, CU A BILANCIATO PIÙ, CU A PRUDENTE PIÙ, CU A DINAMICO

ART. 1 ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

L'Impresa di Assicurazione ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari suddivisi e diversificati in Fondi Interni Assicurativi, denominati CU A DINAMICO - CU A BILANCIATO PIÙ - CU A PRUDENTE PIÙ - CU A CAUTO.

L'Investitore-contraente, al momento della sottoscrizione della Proposta, sceglie un Fondo Interno Assicurativo tra quelli predisposti dall'Impresa di Assicurazione.

Il patrimonio di ciascun Fondo costituisce patrimonio separato rispetto al patrimonio dell'Impresa di Assicurazione ed a quello di ogni altro Fondo Interno Assicurativo dalla stessa gestito.

I Fondi Interni Assicurativi sono ripartiti in quote di pari valore che vengono costituite e cancellate secondo le modalità indicate al successivo Art. 4 "COSTITUZIONE E CANCELLAZIONE DELLE QUOTE".

L'Impresa di Assicurazione, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno all'Investitore-contraente e nel rispetto dei criteri e dei profili di investimento scelti dall'Investitore-contraente all'atto della stipula del Contratto, potrà procedere alla fusione dei Fondi Interni Assicurativi con altri Fondi Interni Assicurativi aventi analoghe caratteristiche.

Qualora l'Impresa di Assicurazione intenda dar corso all'operazione di fusione dovrà inviare una comunicazione all'Investitore-contraente.

Il valore del patrimonio del Fondo Interno Assicurativo non può essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite dall'Impresa di Assicurazione per le assicurazioni sulla vita, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.

La valuta di denominazione del Fondo Interno Assicurativo è l'Euro.

ART. 2 SCOPO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Lo scopo di ciascun Fondo Interno Assicurativo è di realizzare l'incremento delle somme conferite dai sottoscrittori di un Contratto espresso in quote di Fondi Interni Assicurativi.

ART. 3 PROFILI DI RISCHIO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Il grado di rischio di ciascun Fondo Interno Assicurativo dipende in larga misura dalla composizione del portafoglio degli stessi e, in particolare, dalle oscillazioni che si registrano nel valore unitario delle quote degli OICR in cui sono eventualmente investite le disponibilità allocate nei Fondi Interni Assicurativi, nonché dall'eventuale rischio di cambio.

Il profilo di rischio per ciascun Fondo è il seguente:

- Fondo Interno Assicurativo CU A DINAMICO: medio
- Fondo Interno Assicurativo CU A BILANCIATO PIÙ: medio
- Fondo Interno Assicurativo CU A PRUDENTE PIÙ: medio basso
- Fondo Interno Assicurativo CU A CAUTO: basso

In particolare, l'investimento nei Fondi Interni Assicurativi è esposto, in misura diversa in relazione ai differenti criteri di investimento propri del Fondo stesso e comunque indirettamente quale effetto della

sottoscrizione di quote di OICR, ai seguenti profili di rischio:

- il **rischio di prezzo**, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi; a questo proposito va segnalato che i prezzi risentono sia delle aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (**rischio specifico**), sia delle fluttuazioni dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (**rischio sistematico**);
- il **rischio di interesse**, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato;
- il **rischio di controparte**, tipico dei titoli di debito, connesso all'eventualità che l'emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale;
- il **rischio di liquidità**, correlato all'attitudine di uno strumento finanziario a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore;
- il **rischio di cambio**, per le attività denominate in valute diverse dall'Euro.

ART. 4 COSTITUZIONE E CANCELLAZIONE DELLE QUOTE

La costituzione delle quote del Fondo Interno Assicurativo viene effettuata dall'Impresa di Assicurazione in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con le Assicurazioni sulla vita le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo Interno Assicurativo stesso.

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo Interno Assicurativo in misura pari al controvalore delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, rilevato il giorno della loro costituzione.

La cancellazione delle quote del Fondo Interno Assicurativo viene effettuata dall'Impresa di Assicurazione in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente alle Assicurazioni sulla vita le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo Interno Assicurativo stesso.

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo Interno Assicurativo del controvalore delle quote cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, rilevato il giorno della loro cancellazione.

ART. 5 TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI

I Fondi Interni Assicurativi collegati al Contratto si distinguono per finalità, composizione del portafoglio e profilo di rischio; in questo modo, sulla base delle opportunità offerte dai mercati finanziari, l'Investitore-contraente può valutare il rapporto rischio/rendimento in funzione degli obiettivi che intende perseguire e decidere, nel rispetto delle Condizioni di Assicurazione, di destinare il versamento effettuato in quote di un Fondo Interno Assicurativo fra quelli denominati:

CU A DINAMICO - CU A BILANCIATO PIÙ - CU A PRUDENTE PIÙ - CU A CAUTO.

La caratteristica principale di ciascun Fondo Interno Assicurativo è quella di investire gli attivi detenuti dall'Impresa di Assicurazione in quote di Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) sia di diritto comunitario che di diritto estero, che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220.

Gli OICR utilizzati avranno le seguenti caratteristiche: sono denominati in Euro, ed altre valute internazionali non distribuiscono i proventi e sono diversificati per classe di investimento, area geografica e altri fattori di rischio, permettendo in tal modo l'efficiente gestione del portafoglio in funzione dell'asset allocation.

Non potranno essere assegnati al Fondo Interno Assicurativo strumenti finanziari non quotati.

Gli investimenti verranno scelti in funzione dello scopo di ciascun Fondo e del profilo di rischio di cui sopra e la loro ripartizione sarà effettuata in base ai criteri di investimento indicati ai successivi articoli 7, 8, 9 e 10.

Gli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio che compongono i Fondi Interni Assicurativi sono stati scelti in base alla loro potenzialità di crescita sul lungo periodo e alla loro solidità finanziaria.

L'Impresa di Assicurazione si riserva di affidare la gestione dei Fondi Interni Assicurativi e le relative scelte

di investimento a qualificate Società di Gestione del Risparmio, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio da essa predefiniti, attraverso un adeguato e sistematico servizio di asset allocation. L'Impresa di Assicurazione ha comunque l'esclusiva responsabilità nel confronto dei Contraenti per l'attività di gestione dei Fondi.

Nella gestione potrà essere fatto ricorso all'utilizzo di strumenti derivati, qualora utili a proteggere il valore dell'investimento.

L'eventuale utilizzo di strumenti finanziari derivati è ammesso per soli fini di copertura o al fine di realizzare una gestione efficace del portafoglio di ciascun Fondo Interno Assicurativo nel rispetto comunque delle disposizioni introdotte dal provvedimento ISVAP nr 297/1996 e sue successive modifiche.

L'impiego di tali strumenti finanziari sarà comunque coerente con il profilo di rischio del Fondo Interno Assicurativo.

Inoltre si prevede la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AVIVA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo AVIVA o da Società appartenenti al Gruppo UniCredito Italiano.

I Fondi Interni Assicurativi attualmente investono gli attivi in quote di uno o più OICR che sono esenti da imposizione fiscale; pertanto sui Fondi non maturerà alcun credito di imposta.

Tuttavia, qualora i Fondi Interni Assicurativi investano gli attivi in OICR soggetti a imposizione fiscale, gli eventuali crediti d'imposta maturati nei Fondi verranno trattenuti dall'Impresa di Assicurazione e pertanto non andranno a beneficio dei Contraenti. Tale mancato riconoscimento si può tradurre, indirettamente, in una doppia imposizione fiscale.

Le eventuali somme retrocesse all'Impresa di Assicurazione dalle società di gestione del risparmio, derivanti dalle commissioni di gestione applicate agli OICR, saranno riconosciute al patrimonio di ciascun Fondo Interno Assicurativo con la stessa frequenza di valorizzazione delle quote.

ART. 6 PARTECIPANTI AL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

A ciascun Fondo Interno Assicurativo possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un contratto espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto.

ART. 7 CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU A DINAMICO

L'Impresa di Assicurazione investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo CU A DINAMICO secondo quanto indicato nella seguente tabella:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Obbligazionario	0%	50%
Azionario	50%	100%
Liquidità	0%	10%
Monetario	0%	30%

Il *Benchmark* adottato nella gestione del Fondo CU A DINAMICO è composto da:

- 25% MSCI North America TR (investimenti azionari area Nord America)
- 40% MSCI Europe TR (investimenti azionari area Europa)
- 5% MSCI Pacific Free TR (investimenti azionari dell'area pacifico)
- 30% JPMorgan Global Govt Bond EMU (investimenti obbligazionari dell'area EMU)

Il parametro di riferimento è calcolato con il metodo "a proporzioni costanti" in cui i pesi degli indici che lo compongono vengono mantenuti costanti per tutta la durata della gestione.

L'obiettivo della gestione è quello di massimizzare il rendimento del Fondo Interno Assicurativo rispetto al proprio parametro di riferimento, al fine di ottimizzare la strategia gestionale. Il benchmark, in quanto indice teorico, non è gravato da costi.

ART. 8 CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU A BILANCIATO PIÙ

L'Impresa di Assicurazione investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo CU A BILANCIATO PIÙ secondo quanto indicato nella seguente tabella:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Obbligazionario	0%	50%
Azionario	50%	100%
Liquidità	20%	70%
Monetario	30%	70%

Il benchmark adottato nella gestione del Fondo CU A BILANCIATO PIÙ è composto da:

- 15% MSCI North America TR (investimenti azionari area Nord America)
- 5% MSCI Pacific Free TR (investimenti azionari dell'area pacifico)
- 30% MSCI Europe TR (investimenti azionari area Euro)
- 50% JPMorgan Global Govt Bond EMU (investimenti obbligazionari dell'area EMU)

Il parametro di riferimento è calcolato con il metodo "a proporzioni costanti" in cui i pesi degli indici che lo compongono vengono mantenuti costanti per tutta la durata della gestione.

L'obiettivo della gestione è quello di massimizzare il rendimento del Fondo Interno Assicurativo rispetto al proprio parametro di riferimento, al fine di ottimizzare la strategia gestionale. Il benchmark, in quanto indice teorico, non è gravato da costi.

ART. 9 CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU A PRUDENTE PIÙ

L'Impresa di Assicurazione investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo CU A PRUDENTE PIÙ secondo quanto indicato nella seguente tabella:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Obbligazionario	40%	90%
Azionario	10%	50%
Liquidità	0%	10%
Monetario	0%	40%

Il *Benchmark* adottato nella gestione del Fondo CU A PRUDENTE PIÙ è composto da:

- 10% MSCI North America TR (investimenti azionari area nord America)
- 20% MSCI Europe TR (investimenti azionari area Europa)
- 60% JPMorgan Global Govt Bond EMU (investimenti obbligazionari dell'area EMU)
- 5% JP Morgan Cash EMU 6m (investimenti monetari area Euro)
- 5% ML EMU Corporate Index (investimenti obbligazionari corporate bond area Euro)

Il parametro di riferimento è calcolato con il metodo "a proporzioni costanti" in cui i pesi degli indici che lo compongono vengono mantenuti costanti per tutta la durata della gestione.

L'obiettivo della gestione è quello di massimizzare il rendimento del Fondo Interno Assicurativo rispetto al proprio parametro di riferimento, al fine di ottimizzare la strategia gestionale. Il benchmark, in quanto indice teorico, non è gravato da costi.

ART. 10 CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU A CAUTO

L'Impresa di Assicurazione investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo CU A CAUTO secondo quanto indicato nella seguente tabella:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Obbligazionario	40%	90%
Liquidità	0%	10%
Monetario	10%	50%

Il *Benchmark* adottato nella gestione del Fondo CU A CAUTO è composto da:

- 50% JP Morgan Cash EMU 6m (investimenti monetari area Euro)
- 40% JPMorgan Global Govt Bond EMU (investimenti obbligazionari dell'area EMU)
- 10% ML EMU Corporate Index (investimenti obbligazionari corporate bond area Euro)

Il parametro di riferimento è calcolato con il metodo “a proporzioni costanti” in cui i pesi degli indici che lo compongono vengono mantenuti costanti per tutta la durata della gestione.

L'obiettivo della gestione è quello di massimizzare il rendimento del Fondo Interno Assicurativo rispetto al proprio parametro di riferimento, al fine di ottimizzare la strategia gestionale. Il benchmark, in quanto indice teorico, non è gravato da costi.

ART. 11 SPESE GRAVANTI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Le spese a carico dei Fondi Interni Assicurativi, trattenute giornalmente dall'Impresa di Assicurazione, sono rappresentate da:

- Commissione di gestione applicata dall'Impresa di Assicurazione: viene trattenuta giornalmente ed incide sulla valorizzazione delle quote dei Fondi Interni Assicurativi stessi; è applicata sul patrimonio complessivo di ciascun Fondo Interno Assicurativo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico dei Fondi dei punti che seguono, è differenziata per ogni Fondo ed è pari alle seguenti percentuali su base annua:
 - Fondo Interno Assicurativo CU A DINAMICO: 1,85%
 - Fondo Interno Assicurativo CU A BILANCIATO PIÙ: 1,85%
 - Fondo Interno Assicurativo CU A PRUDENTE PIÙ: 1,75%
 - Fondo Interno Assicurativo CU A CAUTO: 1,70%
- Oneri di intermediazione e le spese di negoziazione, amministrazione e custodia delle attività.
- Le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote.
- I compensi dovuti all'Società di Revisione di cui all'Art. 13 “REVISIONE CONTABILE” che segue.
- Gli oneri fiscali, le spese per l'eventuale deposito presso i soggetti abilitati e gli oneri connessi agli strumenti finanziari ricompresi nel patrimonio gestito.
- Commissioni di gestione applicate dalla SGR: sui Fondi Interni Assicurativi gravano indirettamente le spese di gestione e gli oneri propri degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) in cui sono investite le relative disponibilità.

Tali commissioni vengono espresse in percentuale sul valore giornaliero degli OICR.

La percentuale massima delle commissioni di gestione prelevate da parte dell'Società di Gestione (SGR) non supererà l'1,80% su base annua. Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, previa comunicazione all'Investitore-contraente, l'Impresa di Assicurazione potrà rivedere il costo massimo sopra previsto e in questo caso all'Investitore-contraente è concesso il riscatto senza penalità.

Si precisa che la commissione annua massima applicata dall'Società di Gestione (SGR) alla data di costituzione dei Fondi Interni Assicurativi non è superiore a:

- a 1,60% per gli OICR appartenenti al comparto azionario;
- a 1,20% per gli OICR appartenenti al comparto obbligazionario;
- a 0,80% per gli OICR appartenenti al comparto monetario.

Gli eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa di Assicurazione in virtù di accordi con soggetti terzi sono interamente riconosciuti a favore dei Fondi Interni.

Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale di ciascun Fondo Interno Assicurativo ed ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso degli OICR appartenenti al comparto azionario, obbligazionario e monetario all'interno del Fondo Interno Assicurativo stesso.

Nel caso in cui tali riconoscimenti di utilità subiscano variazioni sostanziali in senso sfavorevole per il Fondo, l'Impresa di Assicurazione adotterà le soluzioni più idonee al fine di neutralizzare le conseguenze economiche di tali variazioni.

Si precisa altresì che su ciascun OICR possono gravare una serie di oneri ulteriori che riducono il valore unitario delle relative quote quali, ad esempio, le spese di pubblicazione del valore della quota, gli oneri di intermediazione per la compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, i costi di Banca Depositaria e di transfer agent.

Sul Fondo Interno Assicurativo non potranno gravare le spese relative alla sottoscrizione o al rimborso di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo AVIVA; sulla quota parte del Fondo rappresentato da tali OICR grava per intero la commissione di gestione del Fondo in quanto interamente destinata alla copertura del servizio di asset allocation e delle spese di amministrazione dei contratti.

ART. 12 VALORE UNITARIO DELLE QUOTE E RELATIVA PUBBLICAZIONE

MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE:

Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero di ciascun Fondo Interno Assicurativo per il numero delle quote in cui è ripartito alla stessa data ciascun Fondo Interno Assicurativo.

Il patrimonio netto giornaliero dei Fondi Interni Assicurativi viene determinato in base alla valorizzazione – a valori correnti di mercato – di tutte le attività di pertinenza dei Fondi, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico dei Fondi di cui al precedente Art. 11 “SPESE GRAVANTI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI”.

Le attività e le passività di pertinenza di ciascun Fondo Interno Assicurativo sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di valorizzazione delle quote o, in alternativa se tali valori non fossero disponibili (ad esempio a seguito di decisioni degli Organi di Borsa o di eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati), al primo giorno utile precedente.

Nei giorni di calendario in cui - per qualsiasi ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi, l'Impresa di Assicurazione considera come valore unitario delle quote quello risultante il primo giorno di rilevazione successivo

Il valore unitario delle quote, quale risulta dal prospetto giornaliero, viene pubblicato su un principale quotidiano

finanziario a diffusione nazionale, indicato nel Prospetto Informativo. L'Impresa di Assicurazione si riserva, previo avviso all'Investitore-contraente, di modificare il giornale su cui è pubblicato il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi.

TEMPISTICA DI VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE:

Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo è determinato quotidianamente dall'Impresa di Assicurazione utilizzando per la valorizzazione delle attività di pertinenza di ciascun Fondo stesso il prezzo di mercato del secondo giorno precedente a quello di valorizzazione ad esclusione dei giorni di chiusura delle Borse valori nazionali ed internazionali. I prezzi utilizzati sono i prezzi di chiusura desunti dal Listino Ufficiale delle Borse valori nazionali ed internazionali.

Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti i Fondi Interni Assicurativi la quotazione viene rinviata fino a quando la quotazione degli stessi si renda nuovamente disponibile.

Per “Evento di Turbativa dei Mercati” si intende, con riferimento agli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti i Fondi Interni Assicurativi, l'esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento. Per completezza, resta inteso che una limitazione all'orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento, non costituirà un Evento di turbativa dei Mercati, al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati.

Alla data di costituzione il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo è convenzionalmente fissato ad Euro 5,00.

ART. 13 REVISIONE CONTABILE

Annualmente, alla chiusura di ogni esercizio, l'Impresa di Assicurazione redige il rendiconto della gestione di ciascun Fondo Interno Assicurativo.

Entro un mese dalla data di redazione del rendiconto della gestione, il Fondo Interno Assicurativo è sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale di cui al Decreto Legislativo del 24/02/1998 nr. 58 art. 161, e successive modificazioni che attesta la rispondenza di ogni Fondo Interno Assicurativo al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti, sulla base delle Riserve Matematiche, ed il valore unitario delle quote. In particolare si precisa che l'Società di Revisione dovrà esprimere con un'apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti dal Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo Interno Assicurativo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote del Fondo alla fine di ogni esercizio.

Il rendiconto della gestione, insieme alla relazione di revisione predisposta dall'Società di Revisione, è a disposizione dell'Investitore-contraente presso la sede dell'Impresa di Assicurazione ultimata la verifica dell'Società di Revisione e comunque non oltre 30 giorni dalla sua redazione.

ART. 14 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Il presente Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelli meno favorevoli per l'Investitore-contraente.

In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate all'Investitore-contraente.

Come indicato al precedente punto 1. del presente Regolamento, è inoltre ammessa la possibilità di fusione del Fondo Interno Assicurativo con altro Fondo dell'Impresa di Assicurazione avente caratteristiche del tutto simili.

In tal caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà ad inviare una comunicazione all'Investitore-contraente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione dei Fondi Interni Assicurativi interessati dall'operazione, l'indicazione delle commissioni gravanti sul nuovo Fondo Interno Assicurativo, i criteri di liquidazione degli attivi del Fondo oggetto di fusione e di reinvestimento nel nuovo Fondo nonché le modalità di adesione o meno all'operazione di fusione.

L'Impresa di Assicurazione provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per l'Investitore-contraente, tutte le attività finanziarie relative al Fondo Interno Assicurativo originariamente collegato al Contratto presso il Fondo derivante dalla fusione.

Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per l'Investitore-contraente.

PAGINA LASCIATA VOLTAMENTE BIANCA

Aviva S.p.A.

V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano

www.avivaitalia.it

Tel. +39 02 2775.1

Fax +39 02 2775.204



Aviva S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18240 del 28/07/1989 (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/08/1989) Capitale Sociale Euro 429.713.613,12 (i.v.) R.E.A. di Milano 1284961 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09269930153 Sede legale e sede sociale in Italia Viale Abruzzi 94 20131 Milano Società soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A.